amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 2/2023

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudio, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĩnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani, Stefania Terracciano.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

L'arbitrato sportivo e la funzione nomofilattica della Corte Arbitrale per lo Sport

di Fabio Zambardino

(Professore Associato in Diritto privato presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

Sommario

1. Introduzione: il diritto sportivo come ordinamento giuridico. – 2. Una breve rassegna comparatistica. – 3. Il funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport. – 3.1. La struttura della CAS. – 3.2. La legge applicabile. – 4. Il contributo della CAS alla creazione della lex sportiva. – 4.1. Sviluppo di principi giuridici comuni. – 4.2. L'interpretazione del diritto sportivo e l'influenza sull'attività normativa. – 4.3. Armonizzazione delle norme globali attraverso la procedura d'appello. – 5. I rapporti tra la CAS e le Autorità nazionali. – 6. Considerazioni conclusive.

Abstract

Disputes are an inevitable part of any kind of relationship; sport domain is not an exception and arbitration play a key role, especially by means of the establishment of the Court of Arbitration for Sport (CAS), a specialized tribunal for resolving disputes as an alternative to State jurisdiction. This article, after describing the functions of the Court, aims to discuss the role of arbitration in dispute resolution in the world of sports through the analysis of some concrete cases.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.*

1. Introduzione: il diritto sportivo come ordinamento giuridico.

Da sempre, lo sport ricopre particolare rilevanza all'interno della società. Con l'affermarsi di un ordinamento sportivo più strutturato, in tempi più recenti, è apparso il problema del suo del rapporto con quello statale, con particolare riferimento alla presunta autonomia del primo rispetto alla supremazia del secondo[1] e su questi aspetti dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente confrontate[2].

[1] E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in AA. VV., *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, p. 1.

[2] In tale ottica, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto la "primazia" dell'ordinamento sportivo soltanto «nei limiti in cui le questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva avessero una rilevanza meramente interna […], ovvero nei limiti in cui provvedimenti emanati dagli organi dell'ordinamento sportivo non determinassero la lesione di posizioni giuridico-soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi». E. LUBRANO, *op. cit.*, p. 9. In dottrina, si vedano, inoltre, R. FRASCAROLI, *Sport*, ENC. DIR., vol. XLIII, p. 528; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, RIV. DIR. SPORT., 1979, p. 41 ss; G. VIDIRI, *Il caso Maradona tra giustizia sportiva e giustizia statale*, FORO IT., 1991, p. 338 ss; A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, RIV. DIR. SPORT., 1970. Secondo la giurisprudenza italiana, la rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statale è ammissibile giuridicamente solo se e quando abbia ad oggetto diritti disponibili, ma non quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di una tale rinunzia preventiva, generale e temporaneamente illimitata, al proprio diritto alla difesa. In tali casi, pertanto, non è possibile negare la configurabilità di una tutela giurisdizionale statale qualora vi sia stata una lesione di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento giuridico statale. In tal senso, si vedano C. Si., Sez. Giur., 9 ottobre 1993, n. 536; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. 1 marzo 1983, n. 1531; Cass. 19 febbraio 1983, n. 1290. Sulla base della impostazione sopra riportata è conseguito che: (i) le questioni c.d. tecniche (ovvero le decisioni sportive tecniche espresse "sul campo") sono state comunemente riconosciute come irrilevanti per l'ordinamento statale e, di conseguenza, insindacabili dai giudici statali (Tale orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399, è stato poi generalmente ribadito dalla giurisprudenza e dottrina successiva; si vedano tra gli altri, in giurisprudenza, Trib. Di Roma, 20 settembre 1996; T.A.R. Lazio, 24 ottobre 1985, n. 1613; idem, 15 luglio 1985, n. 1099; in dottrina G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, RIV. DIR. SPORT., 1997, p. 548 ss); (ii) le questioni di carattere disciplinare (ad esempio provvedimenti di squalifica o sospensione di tesserati) sono state ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale, quando esse assumevano una notevole consistenza – per esempio quando fossero idonee a incidere in misura sostanziale sullo status di affiliato (in particolare si veda T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; si veda anche l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 1996, n. 1, la quale ha sospeso l'efficacia di una sanzione disciplinare interdittiva (due anni di squalifica) nei confronti di un pugile, riducendola a 10 mesi (sull'argomento si veda G. AIELLO & A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, RIV. DIR. SPORT., 1996, p. 2741 ss); (iii) le questioni di carattere economico sono state comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto incidenti direttamente sulla sfera economica degli interessati (la giurisprudenza ha infatti precisato che «in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., l'arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle norme interne delle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell'ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti». Pret. Roma, 9 luglio 1994; nello stesso senso Pret. Prato, 2 novembre 1994. Sull'argomento si veda inoltre F. P. LUISO, *L'arbitrato sportivo fra ordinamento statale e ordinamento federale* (Nota a Coll. Arb. Padova, 26 ottobre 1990), RIV. ARBITRATO, 1991, p. 840 ss; C. CECCHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, RIV. DIR. PROC., 1995, p. 841 ss); (iv) le questioni di carattere amministrativo sono state comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto la mancata ammissione o l'espulsione dall'ordinamento sportivo o dal relativo campionato comportano conseguenze, anche economiche, di indiscutibile rilievo (Con sentenza 30 settembre 1995, n. 1050 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ammesso

ISSN 2036-7821

In particolare, il punto nevralgico del dibattito riguarda la classificazione dell'ordinamento sportivo.

La teoria secondo cui il sistema giuridico svolge una mera funzione "normativistica"[3] – in base alla quale il diritto è norma e il concetto di "ordinamento giuridico" viene individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato – è stata superata in favore della teoria "istituzionalistica" di Santi Romano[4].

Ai fini che qui rilevano, in base a questa tesi, il diritto scaturisce dalla struttura della società; pertanto, non necessariamente dallo Stato ma anche dalle diverse istituzioni sociali, da cui il nome di teoria istituzionalistica. Vi potranno essere, dunque, una pluralità di ordinamenti giuridici, diversi e contestuali. Ogni ordinamento giuridico è istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico. Il diritto nasce, allora, nel momento in cui il gruppo sociale diviene gruppo organizzato, ossia si istituzionalizza creando una organizzazione; quindi, non c'è società senza che si manifesti in essa il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*)[5].

In particolare, Romano ritiene non sufficiente la nozione di diritto come norma o insieme di norme che costituiscono l'ordinamento – considerato come "Istituzione" o organizzazione – vi sono taluni elementi che concorrono a formare i caratteri costituenti l'ordinamento giuridico.

Nello specifico, tali elementi sono tre: (i) la volontà comune di un certo numero di soggetti, (ii) l'organizzazione e (iii) la normazione[6].

---

la conoscibilità da parte del giudice statale dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di diniego di iscrizione al campionato di competenza quando essi abbiano come destinataria una Società sportiva di rango professionistico. E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, cit., p. 9).

[3] Teoria elaborate da H. KELSEN, *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966. Per una disamina della teoria kelseniana si rimanda a M. PROSPERO, *Il pensiero giuridico di Kelsen: normativismo e diritto privato*, ROMAN. POL. SCI. REV., 2010, pp. 709-787.

[4] S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Torino, 1966. Per un approfondimento, F. DE VANNA, *L'ordinamento giuridico di Santi Romano e il pluralismo oltre l'orizzonte dello Stato: alcuni percorsi interpretativi*, JURA GENTIUM, 2018; N. BOBBIO, *Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano*, in P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, Milano, 1975.

[5] S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit, p. 25. Si ha un ordinamento giuridico quando oltre alla società, «da intendersi come l'insieme dei soggetti, si rinvengono almeno altri due elementi essenziali: la normazione, ossia il complesso delle regole di organizzazione; e l'ordine sociale, cioè il sistema delle strutture entro cui i soggetti che sono membri della società si muovono». E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, in *Nuovi percorsi del diritto privato*, Torino, 2021, pp. 4-5. L'applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici al fenomeno sportivo è, poi, stata effettuata da Cesarini Sforza nell'ambito dell'elaborazione della definizione del "diritto dei privati", inteso come «quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza o insufficienza, della legge statuale». W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963 (pubblicato per la prima volta nel 1929); W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, FORO IT., 1933, p. 1381 ss.

[6] S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit. Le ragioni del successo di tale teoria scaturirono dalla considerazione secondo cui «la società si articola in organizzazioni riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui presenza è legittimata anche nell'ambito del potere pubblico. Questa nuova realtà viene definita come "Istituzione". I due elementi che la caratterizzano sono l'appartenenza alla sfera sociale e l'organizzazione razionale». S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, POL. DIR., 1979, p. 59.

ISSN 2036-7821

Ne consegue che, «non potendosi disconoscere l'esistenza di una pluralità di "istituzioni" dotate di tali caratteristiche, deve ammettersi il corollario dell'esistenza di una "pluralità di ordinamenti giuridici" anche nell'ambito di un unico ordinamento statale»[7].

Un significativo ravvicinamento alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici propugnata da Santi Romano si è avuto con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948), che ha rappresentato un cambio di prospettiva, attraverso il riconoscimento offerto dall'art. 2 Cost. dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità[8].

Una parte della dottrina[9] ritiene che nel nuovo ordinamento costituzionale il giudice dello Stato, chiamato a decidere in ordine a vicende interne alle associazioni, quali l'espulsione o il recesso dell'associato, dovrà fungere da garante del rispetto di diritti e liberta`, serbando all'ordinamento statale una posizione di supremazia[10].

Un impulso aggiuntivo ai rapporti tra ordinamento statale e intermedi, negli anni successivi, giunge nel diritto interno dall'attuazione del regionalismo; in particolare, dalla spinta dal mercato comune europeo, discenderà il vero e proprio consolidamento del pluralismo come dato storico giuridico[11].

Se, da un lato, è innegabile che il modello europeo di sport, incentrato sul principio di specificità, garantisce un certo ambito di autonomia in ragione delle sue finalità, è pure vero che, dall'altro lato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE non ammette deroghe (se non talune, eccezionalmente individuate) alla riconducibilità dello sport nell'alveo del diritto europeo laddove questo assuma una dimensione economica[12].

---

[7] E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, cit., pp. 1-2.

[8] E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, cit., p. 5.

[9] F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (Art. 36-42)*, in *Commentario Scialoja Branca*, 2a ed., Bologna, 1976. L'autore, in particolare, dimostra l'esigenza costituzionale di tutelare il singolo individuo all'interno delle formazioni sociali ritenendo che tale compito spetti al giudice ordinario chiamato a decidere su vicende particolarmente delicate delle associazioni quali l'espulsione o il recesso dell'associato.

[10] *Ibid*. Le stesse norme di organizzazione «trovano il proprio fondamento nel riconoscimento costituzionale e nella disciplina legislativa ordinaria. Ed e` sempre la Costituzione a porre principi e limiti invalicabili tanto al legislatore ordinario quanto alle organizzazioni intermedie sia di carattere generale sia in ordine alla salvaguardia dei diritti dei singoli e della loro tutela giurisdizionale». E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, cit., p. 5. Sotto differente profilo, altra dottrina pone l'accento sulla necessita` di «discorrere non tanto di pluralità degli ordinamenti, quanto di pluralità delle fonti» ritenendo che all'interno dell'unita` del sistema ordinamentale non ci sia posto per ordinamenti intermedi o settoriali. In questo senso, e` l'ordinamento giuridico della Repubblica, nei limiti dei diritti e dei valori inderogabili della Costituzione, che riconosce e garantisce al fenomeno sportivo autonomia (e, si badi, non indipendenza), considerandolo non un ordinamento in sen- so proprio ma anzi un fenomeno aperto sul piano giuridico ad articolazioni interne e a fonti esterne sovranazionali. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 196 ss.

[11] E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, cit., pp. 5-6.

[12] Sul punto, si veda ampiamente S. BASTIANON, *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014.

ISSN 2036-7821

In ultimo, della mutata realtà sociale su cui fondare l'autonomia degli ordinamenti giuridici settoriali rispetto all'ordinamento fu interprete Pietro Rescigno il quale ha avuto, *inter alia*, il merito di individuare nella base contrattuale la legittimità degli ordinamenti giuridici intermedi. Come ricostruito dall'autore, infatti, le formazioni sociali legittimate dall'art. 2 Cost. si fondano sul consenso di coloro che vi aderiscono; «il potere di autoregolamentazione scaturisce dall'accordo di tutti i soggetti che fanno parte della formazione-istituzione»[13].

Considerata la breve ricostruzione storica di cui si è dato conto, da un lato, vi è lo Stato, che è l'unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, ossia comuni a tutta la collettività nazionale; dall'altra parte, vi sono i vari ordinamenti c.d. settoriali (tra cui, per l'appunto, quello sportivo) che, contrariamente, perseguono interessi comuni esclusivamente alla collettività dei soggetti che fanno parte di quello specifico sistema[14].

Una volta affermata l'esistenza di una pluralità di ordinamenti, il fenomeno sportivo è posto al cospetto dell'ordinamento giuridico, inteso come stabile organizzazione dotata di autonomia normativa.

Pertanto, nell'ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici, è rinvenibile un principio generale di "gerarchia delle Istituzioni"; da una parte «lo Stato, istituzione sovraordinata alle altre (in ragione del fatto che esso persegue interessi generali), dall'altra parte i vari ordinamenti settoriali, sottoordinati ad esso (in ragione del fatto che essi perseguono interessi di carattere collettivo) ma dotati comunque di una propria (limitata) autonomia»[15].

Così come non è possibile parlare di un unico ordinamento sportivo, allo stesso modo è impensabile ricostruire un unico sistema di giustizia sportiva. In una prospettiva, ancora una volta, pluralistica, devono ritenersi ricompresi nel concetto di giustizia sportiva tutti gli strumenti di risoluzione predisposti all'interno delle

[13] P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, 1966. Nel fenomeno sportivo, un ruolo centrale riveste l'autonomia privata e il «negozio associativo», che nel tesseramento e nell'affiliazione trova i momenti fondanti dell'appartenenza a questo ordinamento così particolare. L'autore, dunque, fonda su basi contrattualistiche la legittimità degli ordinamenti intermedi e cioè sul consenso volontario di tutti coloro che vi aderiscono.

[14] Autorevole dottrina definisce tale potestà di regolare i propri interessi come «autonomia privata collettiva». F. SANTORO PASSARELLI, voce *Autonomia collettiva*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1959, pp. 369-374. L'autore, in particolare, considera gli interessi perseguiti dalla singola Istituzione superiori a quelli individuali dei partecipanti, ma distinti e subordinati a quelli della società generale.

[15] E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, cit., p. 4. In particolare, tale assunto trova ragion d'essere nel principio di "gerarchia delle fonti del diritto", alla luce del quale «le norme di rango sottoordinato non possono contrastare con le norme di rango sovraordinato: ne consegue che, pur avendo i vari ordinamenti settoriali una propria autonomia nell'ambito dello svolgimento delle attività per realizzare gli interessi perseguiti, tale autonomia, che si concreta soprattutto nella facoltà di emanare una normativa (di rango regolamentare) propria, trova un proprio limite nel necessario rispetto delle normative (di rango superiore) poste in essere dallo Stato (norme di grado costituzionale e di grado legislativo)». *Ibid*.

ISSN 2036-7821

varie organizzazioni e istituzioni, le quali, pur essendo in vario modo collegate, presentano strutture diverse, discipline specifiche e ambiti di competenza distinti.
È tratto costante di tutti gli ordinamenti particolari, «inclusi dunque quelli sportivi, tendere al rafforzamento del sistema interno di giustizia, corredo indispensabile dell'autonomia e autarchia riconosciute dall'ordinamento statale»[16].
La motivazione alla base della previsione di istituzioni operanti al di fuori dei confini nazionali è ravvisabile nel convincimento, secondo parte della dottrina[17], dell'esistenza di quella che viene definita *lex sportiva* che è riconducibile a norme consuetudinarie diffuse nel mondo dello sport[18].

2. *Una breve rassegna comparatistica.*

In Francia, la dottrina riconosce, tradizionalmente, la presenza di un ordinamento giuridico sportivo all'interno dell'ordinamento statale, «prototipo di una scelta accentratrice e interventista dello Stato sullo sport»[19]. In tal senso, infatti, il pensiero romaniano sulla pluralità degli ordinamenti ha avuto seguito e sviluppo anche in

[16] V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, Milano, 2004, p. 1. Per esempio, nel caso italiano l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale è espressamente previsto dall'Art. 1 del Decreto l. 19 agosto 2003, no. 220.

[17] In tal senso, tra i più noti in materia giuridico-sportiva, si vedano G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, REV. ARB., 1995, n. 2, pp. 215 ss; A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, RIV. ARB., 2001, pp. 545 ss.

[18] Tra I primi in dottrina a introdurre il concetto di *lex sportiva* E. LOQUIN, *Sport et droit International privé privé*, in *Lamy Droit sportif économique* 2003, n. 186/90, laddove l'autore precisa che «l'émergence d'un droit sportif International autonome distinct de celui des Etats et transcendant la division du monde en ordres juridiques souverains››, cosicché verrà ad esistenza ‹‹une lex sportiva internationale générée par l'ordre juridique sportif transnational». *Ibid*.

[19] G. G. CARBONI, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 2021, p. 60. Infatti, l'autrice afferma che, «[a]nche se la dottrina francese riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, questo risulta particolarmente integrato con quello statale. Il sistema francese è basato su un codice dello sport, sul controllo e finanziamento statale delle associazioni, sulla regolamentazione centralizzata delle professioni sportive». *Ibid*. Sul medesimo punto, anche, J. BARTHELEMY, *Instances internes des fédérations sportives nationales: litiges juridiques*, in *Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif*, Dalloz, 2012. Il modello francese è stato adottato in diversi Paesi all'interno dell'UE, tra cui la Grecia e l'Austria. In Polonia l'intervento dello Stato è affidato al ministro dello sport e del turismo e come in Francia le associazioni sportive si costituiscono con l'autorizzazione dello Stato. G. G. CARBONI, *op. cit.*, p. 62. Un'interpretazione "estrema" del modello francese caratterizza alcuni ordinamenti dell'Est europeo. In Russia la legge federale del 4 dicembre 2007 No. 329-FZ "Sulla cultura fisica e lo sport nella Federazione russa" fornisce una definizione tautologica di sport come «parte delle attività sociali e culturali considerate come una serie di sport istituiti sotto forma di competizioni e della preparazione speciale per queste competizioni» (Articolo 2, comma 12). Dalla profonda compenetrazione tra sport e cultura la legislazione russa trae il principio della «combinazione della regolamentazione statale dei rapporti nel campo della cultura fisica e dello sport con l'autoregolazione di tali rapporti da parte dei partecipanti alla cultura fisica e allo sport» (Articolo 3, comma 3). L'autonomia dello sport non è proclamata nella legge federale, ed è limitata al rispetto delle regole internazionali in occasione degli eventi sportivi olimpici e internazionali, e alla possibilità delle organizzazioni sportive di disporre delle risorse provenienti da soggetti esterni allo Stato. Negli anni più recenti anche in Russia, soprattutto per l'influenza italiana, è stata accolta la teoria dell'indipendenza dell'ordinamento sportivo, sulla base di una *lex sportiva* di provenienza internazionale. In tema, D. ROGACHEV & O. SHEVCHENKO, *Sport Law in Russia*, Mosca, 2016, pp. 21-34.

ISSN 2036-7821

Francia[20]. Si tratta, in questo caso, di un diritto plurale; anzi, più esattamente, si dovrebbe discernere di diritti sportivi, alla stessa stregua di quanto Santi Romano aveva osservato a proposito del diritto ecclesiastico[21].

Le federazioni sportive, in Francia, possono ricevere un particolare riconoscimento pubblico. Se la legge del 20 dicembre 1940 aveva provveduto a una sorta di statalizzazione del movimento sportivo, la successiva ordinanza del 28 agosto 1945 ristabilì l'autonomia dei soggetti dell'ordinamento sportivo, ponendo nello stesso tempo i primi tasselli di un particolare regime pubblicistico[22].

Tale dualismo si riscontra tuttora nel diritto vigente. L'art. L 131-1, disposizione con cui si apre il Titolo III del Codice dello sport (*Fédérations sportives et ligues professionnelles*), afferma che le federazioni sportive, incaricate dell'«organizzazione della pratica di una o più discipline sportive […] esercitano la loro attività in piena indipendenza"[23]. Al contempo, però, si prevede, con un certo grado di contraddittorietà, che "lo Stato esercita il controllo sulle federazioni sportive» (art. L111-1, c. 2)[24].

In Germania, lo sport esercitato nelle forme associative è organizzato secondo una struttura gerarchica e monopolistica[25]. Vige il c.d. *Ein-Verbandsprinzip*[26], in base al

---

[20] In particolare, con M. HAURIOU, *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, (1925), trad. it. a cura di. W. CESARINI SFORZA, Milano, 1967. Sul punto, *ex multis*, A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009, p. 179 ss; B. NIKI-HEGE, *Les normes de sanctions dans l''ordre juridique sportif*, in *Recueil Dalloz*, 1994, p. 86 ss; J. P. KARAQUILLO, *Les normes des communautés sportives et le droit étatique*, in *Recueil Dalloz*, 1990, p. 83 ss; E. BORRELLI, *Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo: istituzioni, regole e giudici nell''analisi dell'esperienza francese (note in margine ad un libro recente)*, RIV. DIR. SPORT., 1994, p. 638 ss; J. P. KARAQUILLO, *Un «pluralisme judiciaire complémentaire» original. La résolution par les institutions sportives et par les juridictions de l'État de certains «litiges sportifs»*, in *Recueil Dalloz*, 1996, p. 87 ss.; J. C. BREILLAT, *Sanctions disciplinaires, conciliation, droit de recours? La dénonciation par un président honoraire d'une fédération sportive de certains dysfonctionnements affectant celle-ci, n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire*, in *Recueil Dalloz*, 1997, p. 183 ss; P. COUZINET, *Un exemple de procédure de conciliation préalable obligatoire: la conciliation sportive précontentieuse*, in *Revue française de droit administratif*, 1997, p. 365 ss.

[21] P. PASSAGLIA (a cura di), *La risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilita` dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, Ufficio di diritto comparato della Corte costituzionale, in https://www.cortecostituzionale.it/, p. 6.

[22] F. LATTY, *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Leiden-Boston, 2007, p. 26 ss.

[23] P. PASSAGLIA (a cura di), *La risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilita` dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, cit., p. 6.

[24] In Francia è, infatti, diffusa la convinzione che l'amministrazione pubblica dello sport – costituita, in primo luogo, dal *Ministère de la jeunesse et des sports* – debba svolgere nei confronti del movimento sportivo, oltre a una missione di formazione, di stimolo e di diffusione dell'informazione, anche un ruolo di regolamentazione e di controllo. A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit., p. 80 ss. A questo proposito, si segnala l'articolo L.131-8 del Codice dello sport ai sensi del quale il consenso ministeriale non può essere concesso che alle federazioni che abbiano "adottato degli statuti comportanti alcune disposizioni obbligatorie e un regolamento disciplinare conforme ad un regolamento tipo". Il posto occupato dal diritto dello Stato «dimostra che i veri principi direttivi della giustizia sportiva in Francia concernono in realtà la questione dell'integrazione della giustizia interna nel percorso giurisdizionale organizzato dai poteri pubblici». J. M. MARMAYOU, *La Giustizia Sportina in Francia*, in M. COLUCCI & S. CIVALE, *La giustizia sportiva internazionale e comparata*, 2015, p. 382.

[25] Generalmente, si veda U. STAINER, *Der Sport auf dem Weg ins Verfassungsrecht*, in P. J. TETTINGER & K. VIEWEG (eds.), *Gegenwartsfragen des Sportrechts*, Berlino, 2004; U. STAINER, *Von den Grundrechten im Sport zur*

quale per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione. I clubs (*Vereine*) o federazioni sportive (*Sportverbände*) sono a tutti gli effetti persone giuridiche di diritto privato, in quanto sono associazioni registrate ai sensi dell'art. 21 del Codice civile tedesco (BGB)[27].

Essendo l'ordinamento sportivo una costruzione di diritto privato, esso ha un elevato grado di autonomia, che viene garantita sia dalla Costituzione Tedesca che dalla legislazione ordinaria. Le stesse associazioni sportive regolano autonomamente la vita associativa e le vicende interne attraverso gli statuti, le regole di gioco, regolamenti procedurali, etc. A tal proposito, esse devono necessariamente rispettare la normativa vigente in relazione a tutte le associazioni (*ex* art. 21 ss. BGB) e lo statuto (o il relativo regolamento) deve indicare determinate informazioni e disciplinare le basi delle disposizioni regolamentari e sanzionatorie e, se previsto, l'arbitrato[28].

Negli Stati Uniti esistono svariati ordinamenti sportivi, uno per ogni organizzazione che si dedichi alla gestione di competizioni sportive.

Qui l'organizzazione dello sport si basa sul pluralismo dei soggetti che vi operano e con il principio liberale dell'autonomia dei privati verso lo Stato. Il dominio delle organizzazioni private, che assumono la forma di (i) leghe sportive di squadra professionistiche, (ii) gruppi sportivi di College e Scuole (iii) società sportive e ricreative locali (pubbliche e private) è netto[29].

Staatszielbestimmung, Sportförderung, in in P. J. TETTINGER & K. VIEWEG (eds.), *Gegenwartsfragen des Sportrechts*, Berlino, 2004. Il modello tedesco viene condiviso da altri Stati europei, con alcune «differenze che discendono da specifiche caratteristiche nazionali. I paesi scandinavi hanno tutti una struttura nazionale, ma il ruolo dello Stato è di coordinamento del settore, affidato a una pluralità di soggetti: autorità locali, clubs e privati in Olanda, o anche la Chiesa (in Finlandia quella Luterana). In Danimarca i protagonisti sono lo Stato, i Comuni, le tre principali organizzazioni dello sport». G. G. CARBONI, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, cit., p. 66. Su questo ultimo punto, si rimanda a B. ISEN, *Denmark: The Dissenting Sport System*, in J. SCHEERDER, A. WILLEM, E. CLAES (Eds.), *Sport Policy Systems and Sport Federations*, Londra, 2017., pp. 89-112. In Belgio invece, dove esiste una differenziazione su base territoriale e comunitaria, spetta alle Comunità definire interventi e finanziamenti allo sport. La divisione del Paese in molteplici "realtà" impedisce la centralizzazione; tuttavia, il controllo pubblico è molto incisivo dal momento che, nelle Fiandre, le federazioni, per poter essere riconosciute, devono adempiere a obblighi e controlli da parte dei competenti organismi di governo. Per un approfondimento, J. SCHEERDER & S. B. VOS, *Belgium: Flanders*, in K. HALLMANN, K. PETRY,Eds.), *Comparative Sport Development*, New York, 2013, pp. 7-22.

[26] Questa regola è stata imposta dai Comitati olimpici nazionali alle federazioni riconosciute ed è rispettata da tutti gli ordinamenti sportivi nazionali. Il principio viene ribadito dagli statuti di quasi tutte le federazioni internazionali e nazionali e prevede solo una federazione mondiale per ciascuna disciplina sportiva, poi, a livello inferiore, una federazione internazionale per ogni disciplina, di cui possono fare parte le federazioni regionali dello stesso sport che raggruppano, a loro volta, ciascuna federazione nazionale.

[27] P. PASSAGLIA (a cura di), *La risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, cit., pp. 14-15.

[28] Per un approfondimento della dottrina tedesca, P. W. HEERMANN, *"Status sportivus" und "status extra-sportivus" – eine Standortbestimmung*, in CAUSA SPORT, 2009, p. 90 ss; B. PFISTER, *Sportregeln vor staatlichen Gerichten*, in *SpuRt* 1998, p. 221 ss; B. PFISTER, *Schutzzweck von Sportregeln*, in *Festschrift für Gitter*, 1995, p. 731 ss.

[29] J. E. RUSESKI & N. RAZAVILAR, *United States*, in K. HALLMANN & K. PETRY (Eds.), *Comparative Sport Development*, New York, 2013, p. 312 ss.

ISSN 2036-7821

Piuttosto che di separazione dall'ordinamento generale, in questo caso, sarebbe più appropriato parlare di autonomia degli ordinamenti sportivi; in tal senso, infatti, i pubblici poteri non intervengono nell'ambito disciplinato dalle organizzazioni sportive se non nei casi (molto rari, invero) in cui ciò sia necessario al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini o altri rilevanti interessi pubblici (per esempio la concorrenza)[30].
Esiste un ampio sistema di regole, di cui si sono dotate Associazioni come la NCAA o la NBA; queste, infatti, sono organizzate sulla base di una gerarchia (per esempio, le regole poste dal contratto collettivo della NBA prevalgono su quelle dei contratti individuali e su quelle unilateralmente poste dalle singole società sportive) e hanno predisposto, contestualmente, un apposito sistema di organi e procedure per farle rispettare[31].

3. *Il funzionamento della Corte Arbitrale per lo Sport.*

In virtù del ruolo che la Corte Arbitrale per lo Sport (CAS)[32] riveste all'interno del movimento sportivo, l'attenzione si concentra su tutte quelle controversie che originano dalla contestazione di decisioni assunte da enti o istituzioni sportive, ossia «litiges naissent toujours d'une décision de l'organe d'une organisation sportive qui n'est pas acceptée par son destinataire, en règle générale une organisation sportive subordonnée ou un athlète»[33].
Tali controversie, avendo alla base una norma tratta da un ordinamento sportivo e dettata dalle competenti organizzazioni, sono esse stesse espressione della specificità del fenomeno sportivo[34].

---

[30] P. PASSAGLIA (a cura di), *La risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilita` dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, cit., p. 62.

[31] Sul diritto sportivo negli USA si veda, per una sintesi, W. T. CHAMPION, JR., *Sports Law in a Nutshell*, Houston, 2009; I. S. BLACKSHAW, *Sport, Mediation and Arbitration*, The Hague, 2009; R. I. ABRAMS, *Sports Justice*, Lebanon, 2010.

[32] La storia della CAS è illustrata in I. S. BLACKSHAW, R. C. R. SIEKMANN, J. SOEK, *The court of arbitration for sport 1984-2004*, ASSER International Sports Law Series, 2006. Si veda anche J. M. MARMAYOU, *The chambre arbitrale du sport (CAS): a new body for dispute setlement in french sport*, INT.L SPORT L. J., 2010; p. 12 ss; .D. H. YI, *Turning Medals into Medal: Evaluating the Court of Arbitration of Sport as an International Tribunal*, ASPER REV. INT'L TRADE & BUS. L., 2006; A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Bâle, 2005, p. 132 ss.

[33] M. BADDELEY, *La résolution des conflits au sein de la fédération internationale*, in *FIBA International legal symposium*, Bilbao 1999, p. 432. La connessione intercorrente tra giustizia processuale e competizione sportiva è profonda; basti pensare che nell'antica Grecia il termine *agòn* indicava tanto la disputa giudiziaria quanto la gara atletica. È, in questa prospettiva, il processo può essere visto sotto la forma di una «partita legale, fatta di volontà gareggianti, di mosse sottilmente studiate e di accorgimenti tecnici». P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, RIV. DIR. PROC., 1950, p. 24. Sul medesimo punto anche S. VALZANIA, *La partita di diritto. Considerazioni sull'elemento ludico del processo*, JUS, 1978, p. 207 ss.

[34] Su queste tematiche, si vedano G. MANFREDI, *Pluralita` degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007; L. FERRARA, *Giustizia sportiva, in Enciclopedia del diritto*, Annali III, Milano, 2010; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.

ISSN 2036-7821

Nella struttura del presente contributo, la nozione di arbitrato sportivo tenderà a identificarsi nella procedura amministrata dal Corte Arbitrale dello Sport.
La CAS è stata creata nel 1983 su impulso dell'allora presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) con l'intento di costituire un meccanismo centralizzato di controllo giudiziario nello sport, a livello internazionale, in particolare durante il periodo delle Olimpiadi[35].
Tuttavia, l'infanzia della CAS non è stata facile per almeno tre ragioni.
In primo luogo, all'inizio l'attività non fu intensa, soprattutto a causa del basso numero dei casi (gli scandali del doping, per esempio, non hanno rappresentato un profilo di grande rilievo, almeno fino alla fine degli anni Ottanta)[36].
In secondo luogo, le Federazioni internazionali non erano solite rivolgersi alla CAS, anche perché alcune di esse si erano dotate di un proprio organo giudiziario[37].
In terzo luogo, in base al disegno istituzionale originario, tale Corte si configurava come una sorta di ramo giudiziale all'interno del CIO, con quest'ultimo che manteneva il controllo politico e finanziario sul primo[38].
Dopo un decennio, tuttavia, furono formulate severe critiche verso la CAS, tacciata di non rispettare tutti gli standard richiesti dall'istituto arbitrale, in particolare sotto il profilo dell'indipendenza, specificatamente nei casi in cui il CIO fosse stato parte in causa di un arbitrato gestito da tale Corte[39]. Tali riserve furono formalmente esplicitate dal Tribunale Federale Svizzero nella sentenza del 15 marzo 1993[40] – nota come sentenza *Gundel* –e indussero il CIO a intraprendere un'opera di riforma del TAS, caratterizzata da una profonda riorganizzazione delle sue strutture – secondo le linee del modello attuale con l'Accordo di Parigi del 1994 – e, soprattutto, dalla creazione di un nuovo organo: il *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport* (di seguito ICAS, acronimo della nomenclatura inglese)[41].

---

[35] Da questo punto di vista, il percorso seguito era quello del padre del CIO, Pierre De Coubertin, che per primo aveva osservato che un'istituzione sportiva doveva, prima di tutto «s'organiser judiciairement», in quanto doveva essere «à la fois un Conseil d'Etat, une Cour d'appel et un Tribunal des conflits».

[36] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, GERMAN L. J., 2011, p. 1322.

[37] L'esempio più significativo è quello dell'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF), che negli anni '80 e '90 aveva una propria Camera Arbitrale; solo nel 2001 la stessa venne sciolta a favore della giurisdizione della CAS. Tale organo aveva giurisdizione su tutte le controversie tra le federazioni nazionali di atletica affiliate alla IAAF, o tra le federazioni nazionali affiliate e il Consiglio o il Congresso della IAAF. Si veda, per un'analisi L. TARASTI, *Legal solutions in the international doping cases – awards by the iaaf arbitration panel 1985–1999*, Milano, 2000; C. VEDDER, *The Heritage of Two Decades of Arbitration in Doping-Related Disputes*, in I. S. BLACKSHAW, R. C. R. SIEKMANN, J. SOEK, *The court of arbitration for sport 1984-2004*, cit.

[38] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1322.

[39] *Ibid*. La Corte, infatti, ha osservato come il CIO «est compétent pour modifier le Statut du TAS; il supporte en outre les frais de fonctionnement de ce tribunal et joue un rôle considérable dans la désignation de ses membres».

[40] Corte Federale Svizzera, *Gundel v. Fédération Equestre Internationale*, 1993, pp. 279-280 – la sentenza prende il nome dal nome del fantino che impugnò in quella sede una previa pronuncia del TAS

[41] Sul punto, D. KANE, *Twenty Years On: An Evaluation of the Court of Arbitration for Sport (2003)*, in I. S. BLACKSHAW, R. C. R. SIEKMANN, J. SOEK, *The court of arbitration for sport 1984-2004*, cit., p. 458. L'ICAS è una

ISSN 2036-7821

Oggi, la Corte Arbitrale dello Sport è una struttura arbitrale permanente, la cui missione è quella di «settle sports-related disputes through arbitration and mediation»[42]. Tali controversie «may arise out of an arbitration clause inserted in a contract or regulations or of a later arbitration agreement (ordinary arbitration proceedings) or involve an appeal against a decision rendered by a federation, association or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies or a specific agreement provides for an appeal to the CAS (appeal arbitration proceedings)»[43].

Tale arbitrato rappresenta «un vero metodo di soluzione di controversie, in senso lato ricollegabili al fenomeno sportivo, di carattere economico, e comunque relative a diritti disponibili equivalente e sostitutivo di quello offerto dalle ordinarie giurisdizioni nazionali»[44]. Le controversie deducibili potranno essere, pertanto, di carattere "privato" e di natura contrattuale (*e.g.* contratti di sponsorizzazione o di gestione o trasferimenti di giocatori, questioni di natura disciplinare a seguito di una decisione di un'organizzazione sportiva, così come casi di doping o selezione di atleti)[45].

Il ricorso all'arbitrato, dunque, è percepito come strumento idoneo a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo[46] e, *latu sensu*, l'imprevedibilità intrinseca alla pratica sportiva, scongiurando il rischio di continui ricorsi concernenti la corretta

fondazione di diritto svizzero con sede a Losanna, che ha il ruolo specifico di garantire l'indipendenza della CAS e di salvaguardare i diritti delle parti secondo principi formalmente individuati nel nuovo *Code d'Arbitrage en matière de sport* del 1994. Il Codice contiene disposizioni di carattere statutario, relative all'organizzazione degli organi che concorrono alla risoluzione del contenzioso sportivo (artt. S1-S26), e, di seguito a queste, altre disposizioni di carattere procedurale, che disciplinano lo svolgimento dei giudizi sottoposti alla CAS (artt. R27-R69).

[42] Art. S1, *Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes*. Pertanto, la CAS può essere paragonata a istituzioni come la Corte arbitrale internazionale, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o, per gli Stati Uniti, l'*American Association of Arbitration* (AAA).

[43] R27, Regole procedurali della CAS. In particolare, si afferma come le controversie sportive «may involve matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests brought into play in the practice or the development of sport and, generally speaking, any activity related or connected to sport». *Ibid*.

[44] L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, in C. A. D'ALESSANDRO & C. MARCHESE, in *Ius dicere in a Globalized World: A Comparative Overview*, 2018, p. 492.

[45] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., pp. 1322-1323. Tra i primi studi sulle tipologie di controversie in ambito sportive, M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, RIV. DIR. SPOR., 1997, pp. 603-628.

[46] Per un approfondimento in merito, L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, RIV. DIR. SPORT., 1999, p. 254 ss; G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, NUOVA GIUR. CIV. COMM., 1986, pp. 321-331; P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, RIV. DIR. SPORT., 1975.

ISSN 2036-7821

applicazione di norme squisitamente tecniche, e per tali ragioni ha trovato ampio riscontro sul piano giurisprudenziale[47].
Il modello, comunque, è «caratterizzato dalla massima autonomia, in forza del quale le parti sono libere di scegliere se compromettere per arbitri la controversia, decidere quali arbitri affidarsi, quale regola di giudizio essi debbano applicare e quale rito seguire»[48].

3.1. *La struttura della CAS.*

Per quel che concerne la struttura, la Corte è composta da due organi distinti, entrambi con sede a Losanna: il Consiglio Internazionale di Arbitrato per lo Sport (ICAS) e la CAS stessa[49].
Il primo è stato creato nel 1994 per conferire al secondo una reale indipendenza dal CIO. È una organizzazione regolata dal diritto svizzero, il cui consiglio di amministrazione è composto da venti membri scelti per rappresentare il movimento olimpico e garantire la sua autonomia[50].
Il compito dell'ICAS è quello di facilitare la risoluzione delle controversie sportive avverso l'arbitrato o la mediazione e di salvaguardare, al tempo stesso, l'indipendenza di tale istituzione e i diritti delle parti[51].
Inoltre, l'ICAS si occupa della nomina dei soggetti che rientrano l'elenco degli arbitri e dei mediatori della CAS, con la facoltà di rimuoverli in circostanze specifiche[52].

---

[47] E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014)*, RIV. DIR. SPORT, 2014, p. 51; Per un'analisi ulteriore, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'Arbitrato*, Bologna, 2016.

[48] V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, cit., p. 6. In particolare, il compromesso, «costituisce un mezzo di deferimento ad arbitrato di specifiche controversie, integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa limitata». R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, RIV. DIR. SPORT., 1996, p. 706.

[49] Sono previsti anche due uffici distaccati, uno con sede a New York e l'altro a Sydney.

[50] La composizione è delineata in dettaglio nell'Art. S4, *Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes*, il quale afferma come «[t]he ICAS is composed of 20 members, namely high-level jurists appointed in the following manner: a. 4 appointed by the International Sports Federations, viz. 3 by the Summer Olympic IFs and 1 by the Winter Olympic IFs, chosen from within or from outside their membership; b. 4 appointed by the Association of the National Olympic Committees, chosen from within or from outside its membership; c. 4 appointed by the IOC, chosen from within or from outside its membership; d. 4 appointed by the 12 members of the ICAS listed above, after appropriate consultation with a view to safeguarding the interests of the athletes; e. 4 appointed by the 16 members of the ICAS listed above and chosen from among personalities independent of the bodies designating the other members of the ICAS».

[51] Secondo l'Art. S6 dello Statuto, l'ICAS adotta e modifica il proprio Statuto e quello della CAS; si occupa del finanziamento della CAS; supervisiona le attività dell'Ufficio del Tribunale della CAS; se lo ritiene opportuno, istituisce strutture arbitrali regionali o locali, permanenti o *ad hoc*; può creare un fondo di assistenza legale per facilitare l'accesso all'arbitrato della CAS alle persone fisiche prive di mezzi finanziari sufficienti; può intraprendere qualsiasi altra azione che ritenga idonea a tutelare i diritti delle parti e, in particolare, a garantire al meglio la totale indipendenza degli arbitri e a promuovere la risoluzione delle controversie sportive attraverso l'arbitrato.

ISSN 2036-7821

Ci sono almeno 150 arbitri e una cinquantina di mediatori. I primi provvedono «the arbitral resolution of disputes arising within the field of sport through the intermediary of arbitration provided by panels composed of one or three arbitrators», mentre i secondi si occupano della «resolution of sports-related disputes through mediation»[53].

La CAS, a sua volta, svolge diverse attività. Oltre a fungere da mediatore[54], può anche fornire pareri consultivi non vincolanti su richiesta del CIO, delle Federazioni Internazionali, dei Comitati Olimpici Nazionali, della WADA e delle organizzazioni riconosciute dal Comitato olimpico su qualsiasi questione giuridica relativa al diritto dello sport o su qualsiasi attività a esso correlata[55].

Il suo compito principale, tuttavia, è quello di risolvere le controversie. A tal fine, la CAS è composta da due divisioni, la Divisione Arbitrale Ordinaria e la Divisione Arbitrale d'Appello[56].

La prima è costituita dai collegi giudicanti, il cui compito è quello di risolvere le questioni sottoposte alla procedura ordinaria e svolge, attraverso l'intermediazione del Presidente o del suo sostituto, tutte le altre funzioni in relazione al regolare svolgimento dei procedimenti conferitele dalle Regole Procedurali della CAS[57].

---

[52] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1324. L'attenzione, in particolare, è rivolta alle qualifiche degli arbitri che sono elencate nel primo comma dell'art. S14 come segue: «appropriate legal training, recognized competence with regard to sports law and/or international arbitration, a good knowledge of sport in general and a good command of at least one CAS working language». In merito alla rimozione dall'elenco, ai sensi dell'art. R 35 sussiste un potere di rimozione *ex officio* di un arbitro da parte dell'ICAS laddove questi rifiuti di adempire ai suoi doveri derivanti dal codice. Tale meccanismo differisce rispetto a quello ricusatorio in quanto strumento volto a sanzionare l'ingiustificato ritardo nell'adempimento delle funzioni, tale meccanismo evidenzia la celerità che caratterizza i procedimenti di fronte alla CAS. Sul punto, G. CANDELA, *Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS)*, in M. COLUCCI & S. CIVALE, *La giustizia sportiva internazionale e comparata*, cit., pp. 26-27. Inoltre, ex art. R. 34, un giudice può essere ricusato in presenza di circostanze che permettono di dubitare legittimamente della sua indipendenza. Poiché l'indipendenza dell'arbitro deve rispondere a principi sostanzialmente analoghi a quelli che caratterizzano il rapporto tra i giudici statali e le parti, è opportuno richiamare gli orientamenti del Tribunale federale svizzero sul tema, analizzandoli, se necessario, alla luce delle specificità dell'arbitrato sportivo (in particolare, l'art. 30, co. 1 della *Constitution fédérale de la Confédération suisse* e, più in generale, agli artt. 18-19 del Concordato che disciplinano la ricusazione nell'ambito dell'arbitrato interno). In primo luogo, la garanzia costituzionale permette di richiedere la ricusazione di un giudice «il cui ruolo all'esterno del processo, ovvero il comportamento nell'ambito dello stesso, siano tali da far nascere un dubbio sulla sua imparzialità; la relativa valutazione dovrà essere condotta secondo parametri obiettivi e adattata al caso di specie […]; alla parte, infine, è richiesto di porre a fondamento della propria istanza delle circostanze che offrano una "apparence de prévention", senza dover giungere a fornirne prova». A. MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, cit., p. 130. In tema di ricusazione dell'arbitro C. CONSOLO, *La ricusazione dell'arbitro*, RIV. ARB., 1998, p. 17 ss.

[53] Art. S3, *Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes.*

[54] In tema, si approfondisca con I. S. BLACKSHAW, *Mediating sports disputes: national and international perspectives*, London, 2009.

[55] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1324.

[56] Art. S20, *Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes.*

[57] Regole procedurali della CAS, Artt. R27-R37 e R38-46. Sul punto, L. REILLY, *Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes, A Symposium*, J. DISP. RES.,

ISSN 2036-7821

La Divisione Arbitrale d'Appello, invece, è costituita dai "Panel", il cui compito è quello di risolvere le controversie derivanti dalle decisioni di federazioni, associazioni o altri organismi sportivi, nella misura in cui gli statuti o i regolamenti degli stessi – o un accordo specifico – lo prevedano[58].
L'Ufficio del Tribunale della Corte, sulla base alla natura dei procedimenti arbitrali sottoposti alla CAS, provvede ad assegnarli a una di queste due divisioni[59].
Sebbene il suo procedimento sia formalmente un arbitrato, l'attività della Corte può essere equiparata a quella di un tribunale ordinario, quando si occupa di questioni di diritto commerciale (come, per esempio, i trasferimenti di giocatori), ovvero di un tribunale amministrativo laddove debba decidere sui reclami contro le sentenze emesse dai tribunali delle istituzioni sportive, e infine anche di una corte costituzionale nei casi di conflitti «between different institutions of the Olympic movement, and even a criminal court when it has to balance evidence in doping violations»[60].
In ultima analisi, è d'uopo sottolineare come le attività della CAS si siano ampliate negli ultimi quindici anni, tanto che il crescente numero di decisioni ha portato alla formazione e al consolidamento di un insieme di principi e regole[61]. Questo complesso di norme deriva sia dall'interpretazione del diritto sportivo sia dalla creazione di nuovi principi specifici (come il principio del "*fair play*", per esempio) e

2012, p. 2; M. R. DAVANLOO, *The Procedural Rules of the Court of Arbitration for Sport*, J. POLITICS & L., 2017, p. 156 ss.

[58] Regole procedurali della CAS, Artt. R27-R37 e R47-59. Per un approfondimento, L. REILLY, *Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes, A Symposium*, cit., pp. 2-3; A. MARINARO, *L'important c'est de participer: Ensuring the Fair Trial Rights of Athletes before the CAS through Independence and Impartiality*, RIV. ARB., 2021.

[59] In argomento, A. RIGOZZI & M. BERNASCONI, *The proceedings before the court of arbitration for sport, CAS & FSA/SAV*, Losanna, 2006. Oltre a queste due divisioni, inoltr, esistono camere *ad hoc* create per i Giochi Olimpici (a partire dal 1996) e per altri eventi sportivi come la Coppa del Mondo della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA). Le prime esperienze della divisione *ad hoc* per i Giochi Olimpici della CAS sono state analizzate da G. KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the olympics – Issues of fast-track dispute resolution and sports law*, 2001.

[60] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1325. Si veda anche F. LATTY, *La lex sportiva. recherche sur le droit transnational*, in *Études de Droit International*, 2007, p. 296 ss. Tale circostanza, comunque, non è una novità assoluta; la coesistenza di diversi modelli giurisdizionali è comune nei tribunali internazionali. Si pensi, per esempio, al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), in cui sono presenti sia caratteristiche costituzionali (relative all'interpretazione dei trattati o alla tutela dei diritti fondamentali) sia di diritto amministrativo e civile (relative al controllo esercitato dai panel e dall'Organo d'appello su decisioni e procedimenti). Per una disamina generale, B. MARCHETTI, *Il sistema di risoluzione delle dispute del WTO: amministrazione, corte o tertium genus?*, RIV. TRIM. DIR. PUB., 2008, p. 933 ss.

[61] J. A. R. NAFZIGER, *Lex Sportiva and CAS*, in I. S. BLACKSHAW, R. C. R. SIEKMANN, J. SOEK, *The court of arbitration for sport 1984-2004*, cit., p. 409 ss; K. FOSTER, *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, ENT. SPORTS L. J., 2016.

ISSN 2036-7821

costituisce nel suo complesso quello che la dottrina ha definito – e di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti – come *lex sportiva*[62].
Lo scenario appena descritto è dovuto principalmente alla necessità di armonizzare le norme in tale ambito (in particolare quelle antidoping, che prima dell'adozione del Codice mondiale antidoping erano molto diverse da giurisdizione a giurisdizione) e alla necessità di tutelare i diritti fondamentali degli atleti all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo (in modo che non debbano adire i tribunali nazionali)[63].
Con le sue decisioni, in ultima *ratio*, la CAS ha contribuito in modo determinante all'elaborazione del diritto sportivo mondiale, sviluppando principi giuridici comuni tra gli organismi, interpretando e armonizzando il diritto in questo settore, rivedendo le decisioni delle istituzioni appartenenti a tale settore e contribuendo ad affermare la separazione dei poteri all'interno di questo sistema giudiziario[64].

3.2. *Il diritto applicabile sulla base delle regole arbitrali*

Il tema dei rapporti tra ordinamento giuridico dello Stato e sistemi normativi che si pretendono autonomi rispetto ad esso non è né nuovo né riguarda esclusivamente il sistema giuridico sportivo[65].
In tal senso, la disciplina relativa all'individuazione del diritto applicabile al merito della controversia è oggetto di due norme distinte[66].
Nel caso di procedimento ordinario, in applicazione dell'art. R45 del Codice CAS, «[i]l Collegio dovrebbe decidere la controversia in applicazione delle norme della

---

[62] In giurisprudenza si vedano TAS 2007/A/1424, *Federación Española de Bolos (FEB) v. Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ) & Federació Catalana de Bitlles i Bowling (FCBB)*, 23 aprile 2008, para. 17; TAS 2004/A/776, *Federacio Catalana de Patinatge (FCP) v. International Roller Sports Federation (FIRS)*, 15 luglio 2005, para. 15; CAS 2002/O/373, *Canadian Olympic Committee (COC) & Beckie Scott / International Olympic Committee (IOC)*, 18 Dicembre 2003, para. 14.

[63] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1326.

[64] Il ruolo della CAS come "regolatore più adatto" a supervisionare il sistema sportivo internazionale è sostenuto da M. MAZZUCCO & H. FINDLAY, *The Supervisory Role of the Court of Arbitration for Sport in Regulating the International Sport System*, INT'L J. SPORT & SOC'Y, 2010, p. 131 ss.

[65] Tale dibattito si è svolto, per esempio, in relazione ai rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, per arrivare a una loro "sistemazione" in termini dualisti: «il diritto internazionale esiste quale sistema di regole originarie, vigenti in una propria sfera, derivate da proprie fonti e garantite da propri strumenti, e non quale "diritto pubblico esterno" allo Stato». P. ZICCARDI, *Ordinamento giuridico (dir. intern.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1980, p. 766. Si veda anche, primo su queste tematiche, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 33 ss. Tale dibattito si svolge, poi, attraverso innumerevoli scritti e contributi dottrinali, anche in riferimento ad altri aspetti come, per esempio, dibattito circa la possibilità di definire l'esistenza e il carattere vincolante di una *lex mercatoria* o di regole oggettive del commercio internazionale, o di un «ordinamento giuridico dell'arbitrato commerciale internazionale». Su quest'ultimo tema, E. GAILLARD, *Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international*, The Hague, 2008, p. 60 ss.

[66] L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, cit., p. 493. Sul punto, anche A. M. GAMBINO, *Principi e prassi dell'arbitrato sportivo*, RIV. DIR. SPORT., 2017, p. 122.

ISSN 2036-7821

legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge Svizzera. Le parti possono autorizzare il Collegio a decidere ex aequo et bono»[67].
Dalla analisi di tale disposizione, pertanto, si evince come le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al merito.
Per il procedimento di Appello, l'art. R58 del Codice CAS prevede che «[i]l Collegio dovrebbe decidere la controversia nel rispetto delle normative applicabili e, in subordine, delle norme della legge scelta dalle parti, ovvero, in assenza di simile scelta, nel rispetto della legge del paese nel quale si trova il domicilio della federazione, associazione ovvero dell'organismo dello sport che ha emanato la decisione contestata ovvero in applicazione delle norme di legge che il Collegio ritiene appropriate. In quest'ultimo caso, il Collegio dovrebbe fornire la motivazione di tale decisione»[68].
Oltre alle regole arbitrali, la legge applicabile è quella Svizzera, anche alla luce del fatto che tutti gli arbitrati dinanzi alla CAS hanno sede a Losanna. Infatti, la pronuncia della CAS può essere impugnata «secondo le disposizioni del diritto svizzero. In particolare, laddove l'arbitrato possa essere considerato "internazionale" ai sensi della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (la LDIP), il lodo può essere impugnato di fronte al Tribunale federale svizzero per uno (o più) dei motivi tassativamente enumerati dall'art. 190 comma 2 LDIP»[69].
In base al meccanismo testé descritto è derivata, dunque, l'elaborazione, attraverso la "giurisprudenza" dei collegi della CAS, di principi generali, «di valenza sia sostanziale che procedurale, del diritto transnazionale dello sport, tratti da

[67] In mancanza di *electio juris*, «i collegi della Camera ordinaria applicheranno il diritto svizzero anche nelle controversie che non presentano nessun legame con la Svizzera». A. RIGOZZI, *Arbitrati e Tribunale internazionale sportivo*, in M. RUBINO SAMMARTANO (diretto da), *Arbitrato, ADR, conciliazione*, Bologna, 2009, p. 1153. In mancanza dell'esercizio della facoltà di scelta ad opera delle parti, il potere di decidere la controversia in applicazione del diritto cui la fattispecie risulta essere maggiormente connessa. A tal proposito, *GFA c. UEFA*, CAS 2002/0/410, 7 ottobre 2003, in *Raccolta TAS III*, p. 68. In aggiunta, «to the extent that it deems it appropriate, the Panel may apply general principles of law, which are applicable as a type of lex mercatoria for sports regardless of their explicit presence in the applicable [regulations]».

[68] Art. R58 CAS, regole procedurali.

[69] L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, cit., p. 491, nota 13. L'art. 176, comma 1, *Loi fédérale sur le droit international privé*, del 18 dicembre 1987 stabilisce che «[l]es dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse», così sancendo l'applicabilità delle disposizioni del capitolo XII, dedicato all'arbitrato internazionale, con riferimento a ogni arbitrato la cui sede si trovi in Svizzera. Invero, tale legge soccorre nel caso in cui un particolare aspetto non possa essere sussunto in alcuna disposizione del codice CAS, sebbene quest'ultima rappresenti la normativa privilegiata per le diverse procedure innanzi alla medesima Corte. A. M. GAMBINO, *Principi e prassi dell'arbitrato sportivo*, cit., pp. 122-123. In tema di impugnazione del lodo, si veda generalmente G. VERDE, *La riforma dell'impugnativa del lodo: memorandum per il legislatore delegato*, RIV. DIR. PROC., 2016, p. 965 ss; M. FORNACIARI, *Gli effetti del lodo e il falso problema della natura negoziale oppure giurisdizionale dell'arbitrato*, RIV. ARB., 2015, p. 247 ss.

ISSN 2036-7821

ordinamenti interni, ma con essi non coincidenti, tanto che in essi si è vista l'espressione di una vera e propria lex sportiva anazionale»[70].
In particolare, tali principi saranno efficaci negli ordinamenti interni in base alla Convenzione di New York, la quale, salvo il limite dell'ordine pubblico, non consente il riesame del merito deciso con il lodo del quale si chiede l'esecuzione[71].
Pertanto, la determinazione del diritto applicabile al merito della controversia avverrà, in prima istanza, sempre secondo la volontà delle parti; qualora, invece, le parti non esercitino questa prerogativa, «conferendo agli arbitri un mandato che difetti della previa individuazione del diritto applicabile o dei criteri per risalire ad esso, di solito, la scelta sarà rimessa allo stesso tribunale arbitrale, che potrà così godere di un'ampia libertà»[72].

---

[70] L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, cit., p. 493. Si veda in proposito la giurisprudenza CAS citata da D. HAHN, *Présentation de la jurisprudence du TAS*, in *Recueil TAS*, 1993, p. 7 ss, in cui si dà rilievo ai principi del *fair play* (lodo CAS 86/01 30 gennaio 1987), della buona fede (lodo CAS 87/10, 15 luglio 1989), della uguaglianza e non discriminazione (lodo CAS 90/44, 24 settembre 1991). Particolarmente significativo è poi il lodo reso il 25 marzo 1993 (CAS 92/80); in tale sentenza gli arbitri hanno rilevato, in assenza di designazione ad opera delle parti della legge applicabile al merito della controversia, l'insufficienza del collegamento della fattispecie con un l'uno o l'altro ordinamento nazionale e ritenuto di dover trarre la soluzione esclusivamente dalle normative statutarie e regolamentari della Federazione internazionale pallacanestro (FIBA). Infatti, a parere del collegio, «le droit fédératif adopté par cette fédération constitue une réglementation de droit privé, ayant une vocation internationale, voire mondiale, à s'appliquer dans le domaine des règles de sport régissant le basketball. Pour résoudre ce litige, le tribunal arbitrale a donc appliqué ce droit fédératif, sans recourir à l'application de telle ou telle loi national au fond. Il a interprété les dispositions de ce droit fédératif à la lumière des principes généraux du droit». Più di recente un altro collegio (lodo CAS 98/2000, 20 agosto 1999, *AEK Athens and Slavia Prague c. UEFA*) ha sottolineato come «sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law, provided that they do not conflict with any national "public policy" ("ordre public") provision applicable to a given case».

[71] Sul punto, si veda A. GIARDINA, *L'inapplicabilità ai lodi arbitrali stranieri dell'istituto della revisione del merito*, RIV. ARB., 1991, p. 292 ss. La natura arbitrale delle sentenze rese dalla CAS apre la via alla loro circolazione internazionale, «sotto riserva della verifica della rispondenza di ciascun lodo ai requisiti stabiliti dalle norme applicabili in materia e soprattutto dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, applicabile anche ai lodi emessi da istituzioni arbitrali permanenti alle quali le parti si siano volontariamente sottoposte». L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, cit., p. 492.

[72] A. MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, cit., p. 221. La dottrina è orientata quasi unanimemente nel ritenere che l'individuazione delle regole del diritto a opera delle parti o degli arbitri, non sia limitata alle discipline previste dai vari diritti nazionali ma, possa cadere su "norme non statali". Si pensi, per esempio: (i) alle regole materiali derivanti dalla Camera di Commercio Internazionale per regolare alcune operazioni del commercio internazionale quali, verbigrazia, gli *Incoterms* (Acronimo di *International commerce terms*, definiscono in maniera univoca diritti e doveri dei soggetti giuridici coinvolti in un'operazione di trasferimento di beni a carattere internazionale. Si veda D. MILAN, *Incoterms*, in AA. VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. Clausole ricorrenti, interessi e adempimenti*, Torino 2005, pp. 621-662); (ii) ai principi generali del commercio internazionale, rispetto ai quali le parti potranno manifestare la propria adesione, anche attraverso il rinvio alla formulazione, realizzata dall'Unidroit, dei principi applicabili ai contratti del commercio internazionale (Si

ISSN 2036-7821

4. *Il contributo della CAS alla creazione della lex sportiva.*

Tra le diverse attività svolte dalla CAS, alcune sono particolarmente rilevanti per la formazione del diritto sportivo globale. In particolare, è possibile distinguere almeno tre funzioni diverse.

(i) In primo luogo, la CAS applica i principi generali di diritto alle istituzioni sportive, creando anche specifici "*principia*".

(ii) In secondo luogo, svolge un ruolo significativo nell'interpretazione del diritto dello sport, influenzando e condizionando così l'attività normativa delle istituzioni.

(iii) In ultimo, contribuisce un forte impulso all'armonizzazione del diritto sportivo mondiale, rappresentando una sorta di Corte suprema, l'apice di un complesso insieme di meccanismi di revisione diffusi in tutto il mondo[73].

4.1. *Sviluppo di principi giuridici comuni.*

L'attività ermeneutica della CAS si declina in due direzioni: (i) da un lato, si colloca la casistica di quei provvedimenti che applicano o fanno riferimento a principi generali del diritto e, (ii) dall'altro lato, emerge l'attività poietica del decisore nell'elaborare principi innovativi specificamente concepiti e ritagliati per il mondo dello sport[74].

Nel primo caso, la CAS fa sovente riferimento a principi di diritto internazionale pubblico. Nel caso *Dodô*, per esempio, la federazione calcistica nazionale brasiliana (*Confederação Brasileira de Futebol*) è stata ritenuta responsabile delle decisioni emesse dal *Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol* (STJD) in virtù del principio secondo cui «States are internationally liable for judgments rendered by their courts, even if under their constitutional law the judiciary is wholly independent of the executive branch»[75].

---

vedano in merito le riflessioni di M. J. BONELL, *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti: i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali*, Milano 2006, pp. 20-25); (iii) senza dimenticare, più ampiamente, i principi generali del diritto.

[73] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1327.

[74] J. A. R. NAFZIGER, *Lex Sportiva and CAS*, cit., p. 409 ss.

[75] CAS 2007/A/1370, *FIFA v. Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol & Confederação Brasileira de Futebol & Mr. Ricardo Lucas Dodô*; CAS 2007/A/1376, *WADA v. Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol & Confederação Brasileira de Futebol & Mr. Ricardo Lucas Dodô*, para. 88. Un altro esempio proviene direttamente dal Regolamento arbitrale dei Giochi Olimpici, che stabilisce che la CAS «shall rule on the dispute pursuant to the Olympic Charter, the applicable regulations, general principles of law and the rules of law, the application of which it deems appropriate». Si veda http://www.tas-cas.org/.pdf. Consultato il 10 dicembre 2022.

ISSN 2036-7821

Inoltre, la CAS adotta spesso principi di diritto pubblico, come quelli del giusto processo, dell'obbligo di motivazione e dell'equità processuale[76]. Pertanto, emerge una differenza rilevante rispetto ad altre forme di diritto globale o transnazionale, come la *lex mercatoria*[77]; infatti, mentre quest'ultima adotta principi che sono per lo più, se non esclusivamente, basati sul diritto privato, la *lex sportiva*, e in particolare i lodi della CAS, si sono sviluppati prevalentemente utilizzando principi di diritto pubblico e pan-processuale, con particolare enfasi anche per quelli tratti dal diritto penale e dal diritto amministrativo[78].

La Corte stessa, infatti, ha sottolineato che esiste «an evident analogy between sports-governing bodies and governmental bodies with respect to their role and functions as regulatory, administrative and sanctioning entities»[79].

Per questo motivo la Corte spesso esamina le azioni delle istituzioni sportive paragonandole alla pubblica amministrazione. Nel caso *Pistorius v. IAAF*, verbigrazia, la CAS ha valutato il processo decisionale seguito dalla IAAF per verificare se la decisione contestata dall'atleta fosse «procedurally unsound»[80].

---

[76] Con riferimento al principio di equità procedurale, si rinvia a CAS 2008/O/1455, *Boxing Australia v. AIBA*, 16 aprile 2008. In dottrina, si veda A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, RIV. DIR. SPORT, 2020, pp. 110-123. L'autore, in tema di giusto processo, afferma come «[a]bbandonato il dato letterale e formalistico che voleva l'arbitrato estraneo alla nozione di 'tribunale costituito per legge', in quanto fenomeno sorretto dalla sola volontariamente negoziale delle parti, si è ben presto giunti a riconoscere l'applicazione dell'art. 6 all'arbitrato obbligatorio, la cui individuazione (e imposizione) per legge, ai finite della risoluzione delle controversie, riproduce un'esigenza di rispetto delle garanzie del giusto processo analoga a quella si impone ad una corte nazionale». *Ibid*.

[77] Per una riflessione in tema di *lex mercatoria*, M. J. BONELL, *La lex mercatoria e i principi UNIDROIT: un dialogo con Francesco Galgano*, Milano, 2006; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001. Si tratta, in breve, di un diritto a formazione "spontanea", ossia costituito dalle regole elaborate in maniera autonoma dagli operatori del commercio internazionale e, quindi, «dalle pratiche contrattuali (ovvero l'insieme di clausole tipiche e contratti standard a cui si è fatto in precedenza cenno), almeno allorché risultino così largamente conosciute e così generalmente osservate nel ramo commerciale considerato e rispetto a quella determinata tipologia di contratti da poter essere qualificate come veri e propri usi del commercio internazionale». P. F. SOLETI, *I contratti del commercio internazionale tra ordinamenti statali e lex mercatoria*, DIR. COMM. INT., 2017, p. 49. Sul punto, *ex multis*, B. GOLDMAN, *La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalités et perspectives*, JOUR. DR. INTERN., 1979, p. 487 ss. F. BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciale internazionale*, Padova, 2009, p. 43. Per un approfondimento sulla clausola di forza maggiore nel diritto sportivo G. GUZZARDI, *Causa di forza maggiore e contratti di diritto sportivo*, RIV. DIR. SPORT., 2021.

[78] A tal fine molti hanno ritenuto di poter utilizzare la stessa formula evocativa insita nel concetto di *lex mercatoria* o *lex electronica*. S. M. CARBONE, *Il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in E. GREPPI & M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Torino, 2010, p. 241 ss.; A. RÖTHEL, *Lex mercatoria, lex sportiva, lex technica - Private Rechtsetzung jenseits des Nationalstaats?*, JURISTENZEITUNG, 2007, p. 755; B. KOLEV, *Lex Sportiva and Lex Mercatoria*, INT'L SPORTS L. J., 2008, n. 1-2, p. 57 ss. F. LATTY, *La lex sportiva. recherche sur le droit transnational*, in *Études de Droit International*, cit., p. 320. Per esempio, nel caso CAS-JO[-TUR] 06/008, *Isabella Dal Balcon v. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) & Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)*, l'attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Sci, che avevano escluso un atleta dalla squadra olimpica, è stata giudicata «arbitrary» e «unfair».

[79] CAS 98/200, *AEK Athens & S.K. Slavia Prague v. UEFA*, decisione del 20 agosto 1999, para. 58.

[80] CAS 2008/A/1480, con specifico riferimento ai paragrafi 56 ss.

ISSN 2036-7821

Statisticamente, il principio che più ricorre nelle decisioni della CAS è quello del giusto processo, che assurge inequivocabilmente a elemento cardine e pivotale anche nel diritto sportivo mondiale[81]. In questo senso, proprio la giurisprudenza in tema di antidoping è fondamentale se si considera che il Codice Mondiale Antidoping – che riconosce il diritto degli atleti a un'equa udienza nei processi – è entrato in vigore solo nel 2003[82].

Il ruolo della CAS, da questo punto di vista, è quello di fungere da legislatore[83]. In particolare, la Corte ha affermato il proprio ruolo nel "sanare" i difetti procedurali, il che significa che tali difetti possono essere risolti davanti alla CAS[84].

In talune circostanze, inoltre, la Corte non si limita ad applicare i principi generali di diritto, ma sviluppa anche "nuovi" principi.

Questo accade, per esempio, ogni volta che la CAS ricorra ai cosiddetti "*principia sportivi*" (cioè principi sviluppati eminentemente per lo sport, come il già menzionato "*fair play*" o il principio di responsabilità oggettiva applicato ai casi di doping)[85]. Questo esempio fornisce un interessante caso di legge "creata" dal giudice a livello internazionale.

Il ruolo creativo della giurisprudenza non è nuovo. Una singola decisione o un orientamento giurisprudenziale, infatti, «possono essere trattati dagli operatori come

---

[81] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1328.

[82] Su tale aspetto, M. S. STRAUBEL, *Doping Due Process: A Critique of the Doping Control Process in International Sport*, DICKINSON L. REV., 2002, p. 523 ss; D. PANAGIOTOPOULOS, *International Sports Rules' Implementation-Decisions' Executability: The Bliamou Case*, MARQUETTE SPORTS L. REV., 2004; R. PARDOLESI, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280 e la questione delle situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*, DIR. ECON. SPORT, 2011. Tra l'altro, in tema di arbitrato nei casi di doping, gli atleti sono vincolati dalle norme antidoping previste dal Codice e dal relativo quadro arbitrale. In pratica, «this is a form of compulsory arbitration, the individual only having a choice between accepting the arbitration agreement or refraining from participation in organized sports altogether». U. HAAS, *Revising the world anti-doping code*, in U. HAAS & D. HEALEY (eds.), *Doping in sport and the law*, Oxford, 2016, p. 26. Ciò è stato ribadito dalla CEDU nella sentenza *Mutu and Pechstein v. Switzerland*.

[83] Tra i primi in argomento, J. LEVER, *Why Procedure Is More Important than Substantive Law*, INT'L COMPARATIVE L. QUART., 1999, p. 285 ss.

[84] In particolare, una violazione procedurale non è sufficiente di per sé per annullare una decisione appellata (si veda CAS 2001/A/345, *Digest of CAS Awards III*; è necessario accertare che la violazione procedurale abbia influito sull'esito del caso. Ogni volta che un difetto procedurale o un'iniquità nella procedura interna di un organismo sportivo potevano essere sanati attraverso il giusto processo concesso dalla CAS, e la decisione nel merito della decisione appellata era quella corretta, i panel della CAS non hanno esitato a confermare la decisione appellata. Tale principio è stato affermato per la prima volta ne caso CAS 2004/A/777, *ARcycling AG v. Union Cycliste Internationale (UCI)*, 31 gennaio 2005, para. 56. Si veda anche CAS 2006/A/1175, *D. v. International Dance Sport Federation*, 26 giugno 2007, para. 18, in cui si afferma «the virtue of an appeal system which allows for a full rehearing before an appellate body is that issues relating to the fairness of the hearing before the tribunal of first instance "fade to the periphery" (CAS 98/211, B. v. Fédération Internationale de Natation, CAS Digest II, 255, 264, citing Swiss doctrine and case law)».

[85] Sul concetto di responsabilità si veda J. SOEK, *The strict liability principle and the human rights of athletes in doping cases*, Rotterdam, 2007. Si consulti anche E. LOQUIN, *L'utilisation par les arbitres du TAS des principes généraux du droit et le développement d'une Lex sportiva*, in A. RIGOZZI & M. BERNASCONI, *The proceedings before the court of arbitration for sport, CAS & FSA/SAV*, cit., p. 101 ss.

ISSN 2036-7821

vincolanti, o alta-mente persuasivi […] anche senza essere particolarmente fantasiosi o inventivi da un punto di vista semantico: ad esempio, il diritto vivente potrebbe semplicemente attestarsi sul significato letterale della disposizione normativa»[86].
In tal senso, «la giurisprudenza consolidata» e «il diritto vivente» rappresentano i costrutti più rassicuranti cui si ricorre in questi casi, sebbene non esistano formule chiare e condivise per individuare ne' l'una né l'altro[87].

---

[86] R. PARDOLESI & G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, FORO IT., 2017, P. 116. Soprattutto nei paesi di *civil law* è largamente diffusa la convinzione che «l'attività del giudice non sia solo applicativa del diritto dato per legge, ma sia anche creativa di un diritto nuovo. Le ragioni del fenomeno sono diverse: anzitutto le norme generali ed astratte che il giudice è chiamato ad applicare possono essere suscettibili di interpretazioni diverse, tutte compatibili con il dettato normativo». F. GALGANO, *Il precedente giudiziario in civil law*, in *Atlante di Diritto Privato Comparato*, F. GALGANO (a cura di), Bologna, 2006, p. 29. L'interpretazione della legge «non deve condurre necessariamente ad un'unica decisione come la sola esatta, bensì a varie decisioni che hanno tutte il medesimo valore in quanto corrispondono alla norma da applicarsi». H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, pp. 87. L'attività del giudice di interpretazione e adeguamento del diritto scritto alla realtà e la trasformazione di questo in "diritto vivente" fa assumere all'interprete un ruolo rilevante ai fini della effettività nell'ordinamento dei precetti posti dalla legge. In questa ottica, il precedente giudiziario è da tempo oggetto di analisi in merito agli effetti di una giurisprudenza come fonte del diritto. Sul precedente giudiziario e sulla creatività della giurisprudenza come fonte di diritto, tra la vasta bibliografia, si segnalano R. BENDITT, *The rule of Precedent*, in *Precedent in Law*, Oxford, 1987, p. 89 ss; W. BIGIAVI, *Appunti sul diritto giudiziario*, Padova, 1989; M. BESSONE, *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996; R. CROSS, *Precedent in English Law*, Oxford, 1968; F. GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, CONTR. IMPR., Padova, 1985, p. 701 ss; G. GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze*, FORO IT., 1964, p. 80; L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1975; U. MATTEI, *Il modello di common law*, Torino, 1997; M. TARUFFO, *Dimensioni del precedente giudiziario*, in *Studi in memoria di Gino Gorla*, 1994 p. 383 ss; G. TREVES, *La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Torino, 1971; G. VISINTINI, *La giurisprudenza per massime ed il valore del precedente*, Padova, 1988; G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto*, Napoli 2006. Sul punto, si vedano anche R. PARDOLESI & M. GRANIERI, *Dottrina delle corti e disimpegno dei giuristi*, FORO IT., 2013, p. 187 ss; P. PARDOLESI & B. SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e «trattato giudiziario»*, FORO IT., 2016, p. 299 ss; M. CASORIA & R.. PARDOLESI, *Disciplina della concorrenza, «private enforcement» e attivismo giudiziale: dopo la dottrina, il diritto delle corti?*, FORO IT., 2015, p. 2752.

[87] Il sintagma «diritto vivente» è utilizzato in diversi contesti e in differenti accezioni, per indicare la *communis opinio* maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo da attribuire ad una determinata disposizione. Secondo la prevalente dottrina, «la verbalizzazione del formante giurisprudenziale nella dottrina del diritto vivente» è conseguita proprio «alla riflessione condotta dalla Corte costituzionale che con la propria giurisprudenza ha riconosciuto espressamente il suo valore». M. CAVINO, *Diritto vivente* [aggiornamento], voce in *Digesto pubbl.*, 2010. Tra i moltissimi contributi sul tema, si vedano G. ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto «vivente» - Convergenza o affinita` dei sistemi giuridici?*, SOCIOLOGIA DIR., 2008, p. 47; A. ANZON, *Il giudice a quo e la corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a costituzione e dottrina del diritto vivente* (nota a Corte cost., 23 aprile 1998, n. 138), GIUR. COST., 1998, p. 1082; A. ANZON, *La corte costituzionale e il «diritto vivente»*, GIUR. COST., 1984, I, p. 300; T. ASCARELLI, *In tema di interpretazione ed applicazione della legge*, RIV. DIR. PROC., 1957, p. 352; T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria della interpretazione*, RIV. DIR. PROC., 1958, p. 14 ss; AA.VV., *Tradizioni e diritto vivente*, Padova, 2003; F. CARNELUTTI, *Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodita` del giudicare)*, RIV. DIR. PROC., 1949, I, p. 41 ss; F. SANTORO PASSARELLI, *A proposito del «diritto vivente»*, IUSTITIA, 1993, p. 54; M. TARUFFO, *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in *Scritti per Uberto Scarpelli*, L. GIANFORMAGGIO & M. JORI (a cura di), Milano, 1997; M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, RIV. TRIM. DIR. PROC. CIV., 2007, p. 709 ss. Per riferimenti nella la letteratura straniera, *ex plurimis*, T. BOMBOIS & N. DUPONT, *Le droit constitutionnel belge réceptionne-t-il la théorie du «droit vivant»? Juridiction constitutionnelle et interprétation consolidée de la loi*, in M. CAVINO (a cura di), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, Milano, 2009, p. 113 ss; J. BORE & L. BORE, *La Cassation en matière civile*, Parigi, 2003;

ISSN 2036-7821

Esistono, in verità, alcune acquisizioni giurisprudenziali che rappresentano punti fermi (si pensi, per esempio, alla risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili) o alcune creazioni giurisprudenziali in materia di diritti della personalità; tuttavia, «al di fuori di questi non numerosissimi casi è possibile trovare precedenti giurisprudenziali, anche molto autorevoli, idonei a suffragare qualunque tesi interpretativa»[88].
In effetti, riportando il discorso all'oggetto del presente scritto, l'emergere di regimi normativi globali e di tribunali transnazionali porta allo sviluppo di insiemi autonomi e autoctoni di norme, principi e procedure. In questo processo, si verificano due fenomeni distinti. In primo luogo, questi regimi imitano l'apparato dello Stato, selezionando linee guida e meccanismi che possono essere adattati ai loro contesti, e in secondo luogo, cercano di sviluppare i propri principi giuridici di diritto materiale (uniforme), che divengono vincolanti all'interno del regime che li ha creati[89].

4.2. *L'interpretazione del diritto sportivo e l'influenza sull'attività normativa.*
Il secondo ruolo svolta dalla CAS nell'elaborazione della *lex sportiva* è l'influenza che esercita sull'attività normativa delle istituzioni. Questo ruolo è collegato all'ufficio svolto dalla Corte nell'interpretazione del diritto sportivo.
La funzione nomofilattica è stata, infatti, spesso enfatizzata in considerazione della portata normativa di molte delle sentenze rese dalla CAS, inducendo all'idea di una *lex sportiva* plasmata dagli arbitri della Corte o, quantomeno, da questi rielaborata e costantemente integrata[90].

E. EHRLICH, *I fondamenti della sociologia del diritto*, trad. it., Milano, 1976; R. POUND, *Law in Books and Law in Action*, AMER. LAW REV., 1910, 12 ss.

[88] R. PARDOLESI & G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, cit., p. 121. Come ricorda S. CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, RIV. TRIM. DIR. PROC. CIV., 2002, p. 7 ss, «nei settori in cui imperano i contrasti giurisprudenziali, la giurisprudenza non opera come fonte del diritto, ma come fonte di confusione». *Ibid*.

[89] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1330. Il primo fenomeno contribuisce allo sviluppo di principi di diritto pubblico e amministrativo a livello globale attraverso un processo mimetico. Il secondo è un tentativo di costruire ordini giuridici autonomi e completi. Questo fenomeno, tuttavia, incontra molti ostacoli, soprattutto perché questi regimi rimangono spesso in qualche modo legati allo Stato. Per quanto riguarda lo sport, i lodi della CAS, per esempio, possono essere eseguiti in base alla Convenzione del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (la cosiddetta "Convenzione di New York") e possono essere impugnati davanti al Tribunale federale nazionale. In questo caso, il legame tra i lodi della CAS e il diritto internazionale privato ha rafforzato il ruolo della Corte e garantisce l'efficacia delle sue decisioni. In altre parole, per creare un "tribunale" internazionale efficace per lo sport, era necessario scegliere un arbitrato internazionale ancorato al sistema basato sulla Convenzione di New York del 1958.

[90] In proposito A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, RIV. ARBITRATO, 2001, pp. 557-559. L'autore, in particolare, nell'analizzare il parallelo tra *lex mercatoria* e *lex sportiva* si mostra critico, sollevando «qualche dubbio sulla stessa configurabilità di un complesso normativo che si imporrebbe all'osservanza dei soggetti interessati in virtù della sua semplice esistenza e diffusione in un determinato ambiente sociale». *Ibid*. In altri termini, sarebbe più opportuno presupporre l'esistenza di valori

ISSN 2036-7821

La creazione della CAS e la sua elezione a tribunale internazionale volto a dirimere le controversie, come ultimo e più alto grado della giustizia sportiva, ha perfezionato l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale.[91]
La sua capacità di dissimulare principi generali applicabili alle controversie sportive e asservire, mediante il controllo di legalità, le decisioni delle federazioni internazionali e nazionali a tali principi, ha rafforzato la funzione nomofilattica della Corte[92].
L'interpretazione, in particolare, ha luogo mediante un confronto tra la norma e le finalità della *lex sportiva*, in funzione delle quali la CAS ricorre ai principi generali in una prospettiva teleologica[93].
Una volta che il principio sportivo sia stato acquisito alla dimensione del diritto transnazionale, esso ne circoscrive il contenuto e ne garantisce il coordinamento con gli altri principi della *lex sportiva*, oltre che con gli obiettivi della stessa[94].
Formalmente, non esiste un principio di vincolatività per le sentenze della CAS, il che significa che nessun collegio giudicante è obbligato a conformarsi a decisioni precedenti emesse da omologhi giudicanti[95].
Tuttavia, i collegi dimostrano una costante deferenza nei confronti della giurisprudenza della CAS e gli arbitri fanno spesso riferimento a decisioni precedenti di detta Corte[96].

---

giuridici «rilevanti non già sul piano negoziale, o per il riferimento ad essi da parte di un ordinamento interno competente, ma complesso "oggettivo" di norme, comunque applicabili in difetto di espressa esclusione». *Ibid*. Ancora, per quel che concerne la funzione nomofilattica della CAS, J. ADOLPHSEN, *Eine lex sportiva für den Internationalen Sport?*, in *Jahrbuch der Gesellschafl Junger Zivilrechlswissenschaftl*er, 2003, pp 281-301 ss; F. BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, Aix-en-Provence, 2002, pp. 219, 262 e 324 ; A. CAIGER & S. GARDINER, *Postscript: Legal Intervention and the Possibility of Enlightened Governance, in Professional Sport in the EU: Régulation and Re-regulation*, The Hague, 2000, pp 101-102; F. LATTY, *Le Comité international olympique et le droit international*, Parigi 2001, p. 149 ss.

[91] A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, cit., pp. 557-559.

[92] L. SILANCE, *Les ordres juridiques dans le sport*, in E. BOURNAZEL, *Sport et droit*, Bruxelles, 2001, p. 113; si veda anche, in termini più generici F. RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 213, 1989, p. 69 ss.

[93] A. MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, cit., p. 216.

[94] *Ibid*. Nella sentenza Kibunde, il collegio arbitrale, valutando la conformità delle regole AIBA ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, precisa come essi «apparaissent de surcroît indispensables au bon déroulement des compétitions de boxe et sont nécessaires à la protection de l'intégrité physique des boxeurs ou au respect du principe d'égalité de traitement qui assure un tournoi aux athlètes et aux spectateurs un tournoi qui garantit l'équité sportive et le fair-play». Lodo TAS JO-SYD 00/004, *C.O.C. e J. Kibunde vs A.I.B.A.*, 18 septembre 2000, in *Rec*. II, p. 622 e ss, e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 256, § 10.

[95] La giurisprudenza spagnola ha affermato che «[...] sebbene esista, e sia persino auspicabile, una stretta relazione tra le federazioni sportive internazionali e quelle nazionali, e le norme delle prime possano bensì costituire un modello per le seconde, le norme degli organismi sportivi internazionali non costituiscono una fonte di diritto, potendo gli organismi sportivi nazionali adeguarsi a tali norme solo nei limiti in cui sono compatibili con l'ordinamento giuridico nazionale». Giudice I istanza, Barcellona, 18 novembre 1991, RIV. DIR. SPORT., 1992, p. 392.

ISSN 2036-7821

In base a tale regola informale, ma di eminente valenza persuasiva, il precedente prodotto dalla CAS esercita una forte influenza quando ci si muove nel diritto sportivo. L'esempio più chiaro è quello delle norme antidoping[97].
Infine, un'ulteriore fattispecie che evidenzia il ruolo svolto dalla CAS nell'ambito del *rulemaking* è l'emissione di pareri a seguito delle richieste del CIO, delle Federazioni internazionali, della WADA o di altre istituzioni sportive. Pur non essendo vincolanti, infatti, tali pareri possono esercitare una *moral suasion* e influenzare le scelte dei predetti organismi. In questo caso, la Corte agisce come il *Conseil d'Ètat* francese o il Consiglio di Stato italiano, i quali non operano solo come giudici ma esplicano anche una funzione di supporto nei confronti dell'attività normativa del Governo[98].

4.3. *Armonizzazione delle norme globali attraverso la procedura d'appello.*

Infine, la terza funzione della CAS è quella relativa alla armonizzazione normativa, che si esplicita in sede di appello; una funzione, questa, che è la conseguenza della necessità di colmare le carenze e le lacune all'interno del panorama normativo. La CAS, infatti, rappresenta l'apice di un sistema giudiziario composto da due o, in taluni casi, tre livelli.

---

[96] Si tratta di un'analogia tra la CAS e altri tribunali internazionali, come quelli del WTO. Sebbene non esista un principio formale di *stare decisis* nelle decisioni dell'organo d'appello o dei panel del WTO, essi tendono a seguire la propria "giurisprudenza" precedente come prassi. Per un approfondimento in tema R. BHALA, *The Myth about Stare Decisis and International Trade Law*, AM. U. INT'L L. REV., 1999, p. 845 ss; R. BHALA, *The Precedent Setters: De Facto Stare Decisis in WTO Adjudication*, J. TRANSN. L. & POL'Y, 1999; R. BHALA, *Power of the Past: Towards De Jure Stare Decisis in WTO Adjudication*, GEORGE WASH. INT'L L. REV., 2001, p. 837 ss.

[97] In questo caso, durante il processo di formazione del Codice Mondiale Antidoping (sia nella prima versione che in quella riveduta), le decisioni della Corte hanno rappresentato la pietra miliare, e il commento al Codice fa riferimento alla giurisprudenza della CAS nei commenti relativi a specifici articoli. In tal senso, nello specifico, per garantire una sua uniforme applicazione, «il Codice WADA 2015 prevede – allo stesso modo delle sue precedenti versioni – una concentrazione di competenza in favore del TAS (art. 13.1). Si tratta di una giurisdizione arbitrale obbligatoria, visto che lo sportivo avrà quale unica scelta quella di accettare la relativa clausola arbitrale, oppure di rinunciare a partecipare allo sport organizzato o ad esercitare funzioni al suo interno». U. HAAS & D. BOCCUCCI, *Il codice mondiale anti-doping 2015*, RIV. DIR. SPOR., 2015, pp. 11-12. L'ammissibilità di una tale giurisdizione arbitrale obbligatoria è stata ultimamente contestata sia dinanzi al TAS, che dinanzi alle corti statali.

[98] Il riferimento, in questo caso, è alla legge n. 127/1997 la quale riconduce l'obbligatorietà dei pareri del Consiglio di Stato quasi esclusivamente agli atti normativi del Governo. Sul punto, per un approfondimento S. RAIMONDI, *Contro la giurisdizione unica e contro la separazione tra funzione consultiva e giurisdizionale*, in S. CASSESE (a cura di), *Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale*, Milano, 1997, p. 77 ss. Gran parte della dottrina, sul tema, riprende la celebre teoria di Santi Romano di cui si è discusso nel primo paragrafo. Sul punto, il saggio di L. AMMANNATI, *La funzione consultiva del Consiglio di Stato: limiti e potenzialità*, in Y. MENY (a cura di), *Il Consiglio di Stato in Francia e in Italia*, Bologna, 1994, p. 345 ss. Di diverso avviso, tra gli altri, G. CORSO, *Il Consiglio di Stato nell'ordinamento costituzionale e amministrativo*, in S. CASSESE (a cura di), *Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale*, cit., p. 42 ss., che spiega con ragioni di ordine storico la costituzionalizzazione di entrambe le funzioni, contestando, «sul piano concettuale», l'esistenza, tra esse, di «un nesso indissolubile». Per l'autore «non è da escludere», nell'ambito di una futura riforma costituzionale, la previsione di una funzione consultiva limitata ai soli atti normativi del Governo (ed il venir meno, dunque, dell'attività di consulenza sull'«attività di gestione» della pubblica amministrazione). *Ibid*.

ISSN 2036-7821

I primi due livelli sono costituiti dai tribunali sportivi nazionali o da quelli delle federazioni sportive internazionali; al livello superiore, come tribunale di ultima istanza, si colloca la CAS.
Questo tipo di sistema crea un meccanismo di revisione centralizzato sulla scorta dei modelli di amministrazione della giustizia tipici del diritto processuale[99].
In ogni caso, un ricorso contro la decisione[100] di una federazione, di un'associazione o di un organismo sportivo può essere presentato alla CAS nella misura in cui lo statuto o il regolamento di tale organismo lo preveda o le parti abbiano stipulato una specifica convenzione arbitrale e, ancora, nella misura in cui il ricorrente abbia esaurito i rimedi giurisdizionali (come avviene, ad esempio, nel caso di ricorsi innanzi alla CEDU[101]) a propria disposizione[102].
La convenzione arbitrale rappresenta la base giuridica e la legittimazione per un intervento della CAS[103], che ha «full power to review the facts and the law»[104] così che «may issue a new decision which replaces the decision challenged or annul the decision and refer the case back to the previous instance»[105].

[99] Sul punto, si approfondisca con P. CARLUCCIO, *L'amministrazione della giustizia*, in S. CASSESE (a cura), *Trattato di diritto amministrativo – diritto amministrativo speciale*, Milano, 2003.

[100] In tal senso, «[i]n order to determine whether there exists a decision or not, the form of a communication has no relevance […] What is decisive is whether there is a ruling—or, in the case of a denial of justice, an absence of ruling where there should have been a ruling—in the communication». (CAS 2004/A/748).

[101] A presidio della sussidiarietà del giudizio convenzionale l'art. 35, comma 1, CEDU «pone, tra le condizioni di ammissibilità di ogni ricorso, il principio del necessario esaurimento delle vie interne di tutela che potrebbero risolvere la situazione all'origine della doglianza». C. MASCIOTTA, *Il ricorso "diretto" a strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile "cortocircuito" tra sistema costituzionale e convenzionale di tutela?*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2018, p. 5. Disponibile al sito http://www.osservatoriosullefonti.it. Consultato il 14 dicembre 2022. Come affermano gli stessi giudici di Strasburgo la regola del previo esaurimento è lo strumento processuale di attuazione del principio di sussidiarietà che caratterizza il meccanismo internazionale di controllo sul rispetto della CEDU. Si veda *GC, Corte edu, Akdivar e altri v. Turchia*, 16 settembre 1996, § 65.

[102] Art. R47 CAS, regole procedurali. Si veda CAS 2008/A/1583, *Sporting Lisboa e Benfica Futebol SAD v. UEFA, & FC Porto Futebol SAD*; CAS 2008/A/1584, *Vitória Sport Clube de Guimarães v. UEFA, & FC Porto Futebol SAD*, 15 settembre 2008, para. 5.1. In particolare, «there must be a 'decision' of a federation, association or another sports-related body; the (internal) legal remedies available must have been exhausted prior to appealing to the CAS; the parties must have agreed to the competence of the CAS». Su questi aspetti, M. BERNASCONI, *When is a "Decision" an Appealable Decision?*, in A. RIGOZZI & M. BERNASCONI, *The proceedings before the court of arbitration for sport, CAS & FSA/SAV*, cit.

[103] Si tratta di una legittimazione diversa rispetto a quella delle istituzioni giudiziarie internazionali, di cui si parla in A. VON BOGDANDY & I. VENZKE, *On the Democratic Legitimation of International Judicial Lawmaking*, GERMAN L. J., 2011, pp. 1341-1370. Ciò è dovuto alla natura peculiare della CAS, che non è né un tribunale né un organo arbitrale propriamente inteso.

[104] J. P. KARAQUILLO, *Le rôle du Tribunal du sport en tant qu'instance d'appel externe aux fédérations sportives*, in A. RIGOZZI & M. BERNASCONI, *The proceedings before the court of arbitration for sport, CAS & FSA/SAV*, cit., p. 33.

[105] Art. R57 CAS, regole procedurali. In argomento, si veda A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, cit., p. 552 ss.

ISSN 2036-7821

Perché una controversia fra soggetti appartenenti a Federazioni diverse sia devoluta ad arbitri è necessario che sia preceduta da un patto (clausola compromissoria)[106] che risponda ai requisiti sia formali che sostanziali richiesti dalla Convenzione di New York del 1958[107], che sia stipulato in forma scritta e in cui si manifesti la volontà delle parti alla deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria[108].
Infatti, con riferimento alla legittimazione ad agire, «any individual or legal entity with capacity to act may have recourse to the services of the CAS. These include athletes, clubs, sports federations, organisers of sports events, sponsors or television companies»[109].
La procedura d'appello, basata sulla revisione di una decisione emessa da un organismo sportivo, è un'altra peculiarità della CAS, rispetto ad altre forme di arbitrato internazionale[110]. All'interno di tale ordinamento, questo tipo di procedura è essenziale per garantire l'uguaglianza di trattamento degli atleti e per evitare

[106] In tema di clausola compromissoria, *inter alia*, V. COLESANTI, *Noterelle «controcorrente» in tema di arbitrato e litisconsorte non compromittente*, RIV. DIR. PROC., 2013, p. 791 ss; F. TOMMASEO, *Patto compromissorio e conciliazione nella consulenza tecnica preventiva: osservazioni a margine dell'art. 696-bis, cod. proc. civ.*, in AA.VV., *Sull'arbitrato. Studi offerti a G. Verde*, Napoli, 2010; A. BRIGUGLIO, *Le sezioni unite ed il regime della eccezione fondata su accordo compromissorio*, RIV. ARB., 2002, p. 511 ss; C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, RIV. DIR. SPORT, 1987, p. 243 ss; E. CODOVILLA, *Del compromesso e del giudizio arbitrale*, Torino, 1915. La clausola compromissoria non va confusa con il c.d. vincolo di giustizia contenuto nei diversi statuti federali. Mediante tale "strumento", infatti, si obbligano le società e i tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi federali interni. La confusione tra i due elementi derivava, in passato, dalla formulazione ambigua degli statuti federali; tuttavia, è oramai pacifico che la presenza del mero vincolo di giustizia non è sufficiente; sul punto L. FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in AA. VV., *Diritto dello Sport*, Firenze 2004, pp. 134-135.

[107] Per quanto riguarda gli aspetti formali, il parametro di riferimento principale è costituito dal dettato dell'art. 2 della Convenzione di New York, che prevede, ai fini del riconoscimento dell'accordo arbitrale, il requisito della forma scritta. L'aspetto della validità sostanziale dell'accordo arbitrale attiene, invece, al consenso delle parti di avvalersi dell'arbitrato per risolvere le controversie tra loro insorte o che dovessero sorgere successivamente. Per un approfondimento, si rimanda a A. ATTERITANO, *Questioni in tema di interpretazione ed esecuzione del lodo*, RIV. ARB., 2004, p. 523 ss; A. ATTERITANO, *Questioni in tema di "jurisdiction" nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri disciplinati dalla Convenzione di New York*, RIV. ARB., 2003; G. ZARRA, *L'esecuzione dei lodi arbitrali annullati presso lo Stato della sede e la Convenzione di New York: verso un'uniformità di vedute?*, RIV. ARB., 2015, p. 516 ss; A. BRIGUGLIO, *L'accordo compromissorio e il lodo estero fra la convenzione di new york e le recenti novità legislative italiane*, GIUST. CIV., 1997, p. 497 ss.

[108] Si veda l'Art. 2, para. 2, della Convenzione di New York il quale recita che «[p]er «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi». V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, cit., p. 12. In tema, anche V. VIGORITI, *FIFA, arbitrato, ecc.*, RIV.ARB., 2002, p. 653.

[109] Sul punto si consulti il sito http://www.tas-cas.org/en/20questions.asp. Consultato il 9 dicembre 2022. In ogni caso, «for a dispute to be submitted to arbitration by the CAS, the parties must agree to this in writing» e, specificamente, «[s]uch agreement may be on a one-off basis or appear in a contract or the statutes or regulations of a sports organization. Parties may agree in advance to submit any future dispute to arbitration by the CAS, or they can agree to have recourse to the CAS after a dispute has arisen».

[110] R. H. MCLAREN, *Sports Law Arbitration by CAS: is it the Same as International Arbitration?*, PEPPERDINE L. REV., 2001, p. 101 ss.

ISSN 2036-7821

un'eccessiva influenza delle istituzioni sportive nazionali sui casi che riguardino gli atleti a queste aderenti[111].
Attraverso la procedura d'appello, la CAS collega e armonizza il diritto sportivo transnazionale e nazionale. Questa funzione è quindi strettamente connessa allo sviluppo di principi giuridici comuni, nonché «general principles of law drawn from a comparative or common denominator reading of various domestic legal systems and, in particular, the prohibition of arbitrary or unreasonable rules and measures»[112].
Pertanto, la CAS, al pari di un giudice internazionale, è «amené à déduire d'une comparaison des différent systèmes juridiques nationaux l'existence de règles de droit positif applicables à l'activité dont il est le juge»[113].
Ribadendo, nuovamente, la propria funzione nomofilattica, la Corte ricerca una soluzione a emersione quasi spontanea, mediante il ricorso a principi puramente sportivi: ciò, in particolare, nei casi in cui sia possibile declinare il principio sportivo in una serie di regole a esso strumentali e che siano in grado di colmare la lacuna[114].

5. *I rapporti tra la CAS e le Autorità nazionali.*

La creazione della CAS è anche riconducibile alla necessità di depotenziare il ruolo dei tribunali nazionali, percepiti come una "minaccia" per l'autonomia delle istituzioni stesse e, più in generale, dell'ordinamento sportivo[115].
Quindi, al fine di rafforzare il ruolo della CAS, la maggior parte delle Federazioni ha sciolto i propri organi arbitrali (per esempio, la IAAF), limitandosi a trattenere in alcuni casi la giurisdizione su ambiti specifici (per esempio, la FIFA non ha devoluto alla CAS le controversie riguardanti le violazioni delle regole del gioco del calcio)[116].
In alcuni casi, sono gli Stati stessi che eleggono la CAS come decisore di ultima istanza. In Italia, verbigrazia, le sanzioni per doping emesse dal Tribunale nazionale

[111] Si veda CAS 96/156, *F. v. FINA*, sentenza del 10 novembre 1997, in cui si sottolinea la necessità di garantire una revisione internazionale delle decisioni delle federazioni nazionali.
[112] K. J. ALTER, *Delegating to International Courts: Self-Binding vs. Other-Binding Delegation*, L. & CONTEMP. PROBS, 2008, p. 37.
[113] F. LATTY, *La lex sportiva. recherche sur le droit transnational*, in *Études de Droit International*, cit., p. 308.
[114] Per esempio, mediante il ricorso a principi quali quello di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, è stata giustificata la competenza delle federazioni sportive internazionali, onde prevenire il rischio di competizioni internazionali falsate «dans l'hypothèse où la fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente l'un de ses membres pour lui permettre de participer à une épreuve importante». Lodo TAS 98/214 del 17 marzo 1999, *Djamel Boums [IJ c. Fédération internationale de Judo (FIJ)*, in *Rec.* II, p. 291. Nel caso di specie la lacuna era rappresentata dal fatto che la regolamentazione federale non prevedeva espressamente la possibilità di impugnare dinanzi al lodo TAS la sanzione in materia di *dopage*, poiché il controllo era stato ordinato dal Ministero francese dello sport e non dalla federazione. Sempre con riferimento al principio richiamato, si veda il lodo TAS 94/126 del 20 novembre 1998, *N[agel II] c. FEI*, in *Rec.* I, p. 129.
[115] J. ANDERSON, *'Taking Sports Out Of The Courts': Alternative Dispute Resolution and the International Court of Arbitration for Sport*, J. LEGAL ASPECTS OF SPORT, 2000, p. 123 ss.
[116] Si veda l'Art. 63 dello Statuto della FIFA.

ISSN 2036-7821

antidoping, un ente pubblico, possono essere appellate alla CAS[117]. In particolare, la Corte ha affermato che «the coexistence of national and international authority […] is a familiar feature, and it is well established that the national regime does not neutralize the international regime»[118].

Pertanto, la sovranità nazionale – cioè, in questo caso, il potere di sanzionare gli atleti – «n'a, en principe, vocation à s'appliquer que sur le seul territoire national» e «la décision nationale peut toutefois être remplacé par une décision de l'autorité internationale – le TAS – pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit»[119].

In conclusione, sarebbe possibile, in teoria, che uno Stato imponga le proprie decisioni durante gli eventi sportivi che si svolgono sul proprio territorio e contro la volontà della "*autorité internationale*"; tuttavia, se ciò accadesse, a quello Stato potrebbe essere inibita la possibilità di ospitare competizioni internazionali[120].

Alla luce del controllo fattuale delle decisioni amministrative da parte della CAS, ci si chiede se la sua prassi in questo senso possa costituire essa stessa l'esercizio di una prerogativa di pubblica autorità, pur poggiando su di una base di diritto privato.

In particolare, la *ratio* di quanto appena affermato sta nel fatto che in essa coesisterebbero due anime: una pubblica, l'altra privata. Una delle principali caratteristiche delle norme sportive, infatti, è rappresentata dal fatto che, accanto a regole di origine statale o interstatale convivono regole di natura privata (derivanti da statuti, regolamenti sportivi, sia a livello nazionale che a livello europeo e internazionale)[121].

Ne consegue un dato essenziale. Il meccanismo della CAS svolge una duplice funzione: esso garantisce il rispetto delle regole vigenti nei rapporti tra i partecipanti al fenomeno sportivo sia con efficacia per l'ordinamento dello sport sia per l'ordinamento statuale, ponendosi come alternativa rispetto alla giustizia "pubblica" dello stesso[122].

---

[117] CAS/A/1149 e CAS/A/1211, *World Anti-Doping Agency (WADA) v. Federación Mexicana de Fútbol (FMF) and Mr. José Salvador-Carmona Alvarez*, 16 maggio 2007; CAS 96/156, *F. v. FINA*, 10 novembre 1997; TAS 98/214, *B. v. Fédération Internazionale de Judo (FIJ)*, 17 marzo 1999; CAS 2005/A/872, *UCI v. Muñoz and Federación Colombiana de Ciclismo*; TAS 2006/A/1119, *Union Cycliste Internationale (UCI) v. L. & Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)*, 19 dicembre 2006; TAS 2006/A/1120, *Union Cycliste Intertationale (UCI) v. G. & Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)*, 19 dicembre 2006.

[118] CAS/A/1149 e CAS/A/1211, *WADA v. FMF and Mr. José Salvador-Carmona Alvarez*, para. 26.

[119] TAS 2006/A/1119, *UCI v. L. & RFEC*, para. 30.

[120] L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport*, cit., p. 1335.

[121] S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021. Disponibile al sito http://www.osservatoriosullefonti.it. Consultato il 23 febbraio 2023.

[122] L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, cit., p. 492. In riferimento al sistema organizzato dello sport il rapporto tra privato e pubblico non può essere ridotto né nel senso della contrapposizione né in quello della complementarità. Esso si risolve infatti nel senso della coincidenza, quanto a natura e funzione, della dimensione pubblica e di quella privata dell'esercizio della giurisdizione sportiva. Invero, «uno strumento prettamente privatistico, se considerato con le categorie del sistema interno, quale quello dell'arbitrato, svolge nel sistema dello sport un ruolo di garanzia della sua efficacia

ISSN 2036-7821

La "natura pubblica" dell'autorità, in questo caso, può trovare una base giuridica sia nella Convenzione di New York del 1958 sia nella Convenzione UNESCO del 2005 contro il doping nello sport[123].

La Convenzione di New York, in particolare, fornisce un collegamento tra le decisioni della CAS e il diritto internazionale privato e garantisce l'efficacia dei giudicati della Corte. La Convenzione dell'UNESCO, invece, prevede che i principi del Codice mondiale antidoping (WADC) siano il substrato primario per le misure nazionali, favorendo l'allineamento delle politiche interne degli Stati al WADC e armonizzando così la regolamentazione sportiva globale e la legislazione pubblica nella lotta contro il doping[124].

Rispetto a tale ultimo frangente, la CAS, poi, riveste anche il ruolo di tribunale di ultima istanza nei casi di doping[125].

Da questo punto di vista, la creazione dell'Agenzia mondiale antidoping e la formazione di un regime antidoping pubblico-privato, seguite dall'adozione del Codice mondiale antidoping e dalla firma della già citata Convenzione dell'UNESCO contro il doping nello sport, hanno ridotto l'eventualità che i ricorrenti adissero i giudici nazionali[126].

Inoltre, alcune decisioni della CAS – come la squalifica di un atleta o la modifica di un risultato – godono di un tasso di effettività e controllo della sanzione facilmente eseguibile e riscontrabile[127].

In ultima analisi, le fattispecie conflittuali tra le autorità pubbliche e la CAS sono piuttosto ridotte, e ciò è comprovato dal numero di ricorsi avverso i lodi della CAS davanti ai Tribunali nazionali[128].

---

e tenuta complessiva (e dunque un ruolo "quasi-costituzionale") per la risoluzione di ogni tipo di controversia, tutelando sia interessi privati che aspettative pubblicistiche». Questo aspetto, in particolare, costituisce un importante segno di peculiarità dell'ordinamento sportivo internazionale.

[123] Per un approfondimento, si veda C. M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977.

[124] Art. 3 della Convenzione UNESCO.

[125] Come previsto dall'Art. 13 del *World Anti-Doping Code*. In dottrina, si rimanda a A. VON BOGDANDY & I. VENZKE, *On the Democratic Legitimation of International Judicial Lawmaking*, cit., p. 451; R. C. R. SIEKMANN & J. SOEK, *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, Hauge, 2012, p. 157.

[126] In questo senso, L. CASINI, *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES, L. CASINI, B. KINGSBURY, *Symposium on "Global Administrative Law in the Operations of International Organizations*, INT'L ORGANIZATIONS L. REV., 2009, p. 411 ss; K. HENNE, *WADA, the Promises of Law and the Landscapes of Antidpoing Regulation*, POLITICAL & LEG. ANTHROP. REV., 2010, p. 36 ss.

[127] Gli effetti di tali decisioni, tuttavia, potrebbero essere particolarmente devastanti in termini di denaro e reputazione. G. MANNUCCI, *La natura dei lodi del Tribunale arbitrale dello sport tra fenomenologia sportiva e ordinamento generale*, DIR. AMM., 2010, p. 229 ss. La situazione può essere diversa per quanto riguarda i procedimenti penali, soprattutto nei casi di doping e nei Paesi in cui il doping è regolato non solo dalle norme sportive, ma anche dal diritto penale (come in Italia, dove è emerso un caso interessante durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006, anche se senza alcuna controversia specifica, per cui si rimanda a T. SCHULTZ, *La lex sportiva se manifeste aux Jeux olympiques de Turin: suprématie du droit non étatique et boucles étranges*, JUSLETTER, 2006). In ogni caso, la giurisdizione della CAS si riferisce solo agli aspetti sportivi e il rischio di sovrapposizione con i procedimenti penali nazionali è basso.

ISSN 2036-7821

6. *Considerazioni conclusive.*

La giurisprudenza ha un ruolo cruciale nel mondo dello sport e presenta caratteristiche peculiari, come si evince dalla formazione del complesso sistema governato dalla CAS.

Essa rappresenta l'organo di giustizia sportiva di maggior rilievo a livello internazionale e l'importanza della sua funzione consente di potergli assegnare il ruolo di «Corte Suprema del diritto dello sport».

Infatti, in ragione dell'importanza delle controversie che vengono risolte innanzi ad esso ma anche per la portata internazionale dei suoi lodi e dei principi in essi affermati, e` possibile concludere che la giurisprudenza del CAS esercita una influenza fondamentale su tutti coloro che operano nel mondo dello sport.

In primo luogo, la CAS svolge il ruolo sia di revisione che di risoluzione delle controversie.

In secondo luogo, l'elevato grado di efficacia dei procedimenti e di esecuzione volontaria delle decisioni della CAS conferma la necessità di garantirne l'indipendenza e l'utilità di creare sistemi giudiziari a più livelli[129].

In terzo luogo, il sistema giudiziario sportivo illustra l'integrazione tra il livello sovranazionale e quello nazionale. Allo stesso modo, l'adozione di procedimenti arbitrali da parte di enti pubblici rende meno netta la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato[130].

---

[128] M. J. MITTEN, *Judicial Review of Olympic and International Sports Arbitration Awards: Trends and Observations*, PEPPERDINE DISPUTE RESOLUTION L. J., 2009, p. 51 ss; con riferimento agli Stati Uniti, si veda, M. A. WESTON, *Simply a Dress Rehearsal? U.S. Olympic Sports Arbitration and De Novo Review at the Court of Arbitration for Sport*, GEORGIA J. INT'L & COMPARATIVE L., 2009, p. 99 ss. In venticinque anni, con circa 1.000 lodi decisi, sono stati presentati circa sessanta ricorsi contro, e di questi solo un numero molto basso ha portato all'annullamento del lodo in questione, anche se negli ultimi due anni c'è stato un aumento. Da questo punto di vista, il Tribunale federale nazionale è la "porta di chiusura" dell'intero sistema e può essere chiamato a decidere su un lodo emesso in qualsiasi parte del mondo, secondo la Legge federale sul diritto internazionale privato. Si vedano sul punto E. BENVENISTI & G. DOWNS, *National Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of International Law*, EJIL, 2009, p. 59 ss; B. KINGSBURY, *Weighing Global Regulatory Rules and Decisions in National Courts*, ACTA JURIDICA, 2009, p. 90 ss. Più in generale, con riferimento al rapport tra le Corti, Y. SHANY, *The competing jurisdictions of international courts and tribunals*, Londra, 2003; Y. SHANY, *Regulating jurisdictional relations between national and international courts*, Oxford, 2007; S. CASSESE, *I tribunali di babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, 2009.

[129] In generale, l'indipendenza e l'imparzialità rappresentano «un requisito essenziale dell'arbitrato indispensabile perché l'istituto possa assurgere ad accettabile alternativa alla giustizia statale». V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, cit., p. 57. Affermazioni di tale principio sono ricorrenti in giurisprudenza (si veda C. Cost. n. 387/99, FORO IT., p. 3441 ss, con nota di G. SCARSELLI) e in dottrina (per cui si rimanda, su tutti, a S. LA CHINA, *L'arbitrato*, Milano, 2004, p. 74, che fa riferimento al vincolo etico garantito dalle norme sulla ricusazione e dalla revocabilità del lodo per dolo dell'arbitro e definisce indipendenza e imparzialità come «il sale, l'anima della procedura arbitrale». *Ibid*).

[130] G. VAN HARTEN, *The Public-Private Distinction in the International Arbitration of Individual Claims Against the State*, INT'L COMPARATIVE L. QUART., 2007, p. 371.

ISSN 2036-7821

In ultimo, la formazione di un "ramo giudiziario" dello sport dimostra il ruolo strategico svolto da corti e tribunali nell'elaborazione del diritto[131].
Il diritto sportivo globale, per concludere, prova che l'efficacia di un sistema giurisdizionale autonomo su scala globale dipende anche dalla varietà di modelli giudiziari che adotta e dalla varietà di rimedi che può offrire. Tuttavia, le decisioni emesse dai tribunali internazionali devono spesso essere eseguite o sono soggette a revisione da parte dei tribunali nazionali.
Per concludere, una volta che il sistema giuridico sportivo si è sviluppato ad ampio raggio, il numero di casi trattati dai tribunali nazionali si è notevolmente ristretto.

[131] S. CASSESE, *I tribunali di babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, cit., p. 137.

ISSN 2036-7821